Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Ancona, Arco Clementino, Arco Traiano, Cattedrale

Inaugurazione Anno Giudiziario 2023

Relazione del Presidente
Giuseppe Daniele

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023

Relazione del Presidente Giuseppe Daniele

Ancona, 4 marzo 2023
Loggia dei Mercanti

INDICE

RELAZIONE:

1. – *Saluto istituzionale*
2. – *Considerazioni generali*
3. – *Il TAR Marche – Situazione e prospettive*
4. –*Analisi dell'attività giurisdizionale – nuovi ricorsi ed arretrato*
5. – *Tipologia del contenzioso*
6. – *Provvedimenti emessi*
7. – *Conclusioni*

In allegato:

- IL BILANCIO SOCIALE
- ALCUNE SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI
- DATI STATISTICI

RELAZIONE

Tribunale amministrativo regionale per le Marche

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

1. Saluto istituzionale

Nell'aprire, insieme ai Colleghi del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare i Parlamentari presenti, le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), i Magnifici Rettori delle Università ed i rappresentanti del mondo accademico, gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali in servizio ed in quiescenza.

Un sentito e cordiale saluto e ringraziamento per la loro presenza al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministra-

tiva, nostro organo di autogoverno, consigliere Antimo Prosperi, e alla Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, consigliere Giacinta Serlenga.

In questo saluto associo il Segretario generale Emanuela Gentilezza e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Rivolgo inoltre un doveroso ringraziamento al Presidente della Camera di Commercio delle Marche che ha reso disponibili per questa cerimonia i prestigiosi locali nei quali ci troviamo.

2. Considerazioni generali

Tra gennaio e marzo gli Uffici giudiziari italiani inaugurano, abitualmente, l'avvio di una nuova annualità di lavoro, esponendo riflessioni sulle più recenti vicende del Paese – come vissute nelle diverse aule di Giustizia – con spunti sicuramente utili sia per suggerire nuovi indirizzi operativi agli apparati pubblici, sia per fornire un'aggiornata misurazione del grado di efficienza dello stesso sistema giurisdizionale.

Le ampie competenze dei giudici amministrativi, in materie sensibili e di forte impatto economico, la pluralità dei punti di osservazione a livello regionale, nonché la peculiarità delle cognizioni proprie del Consiglio di Stato, nella doppia veste di consulente giuridico e di giudice, in particolare, rendono di vivo interesse e grande rilevanza le valutazioni, espresse per tale settore della giustizia.

Di fatto, il processo amministrativo sembra aver risposto efficacemente alle sfide della modernità, in un sistema istituzionale e sociale che, nel corso degli anni, ha subito profonde trasformazioni e perso molte certezze; oggi le pubbliche Amministrazioni operano in un sistema sempre più pluralistico, privatizzato e diffuso di gestione del potere, con rafforzata esigenza – a livello sia nazionale che comunitario – di terzietà dell'organo giudicante. È entrato, poi, definitivamente in crisi il modello di buon andamento dell'amministrazione, incentrato sul principio di legalità; principio cui sono subentrate le più moderne categorie dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, da assicurare con nuove modalità di controllo.

L'origine storica del processo amministrativo, quale mero giudizio sulla legittimità di atti, è alla base del maggior pregio del giudizio stesso, che resta, di norma, concentrato in una sola udienza, pur investendo ormai pienamente un rapporto fra parti, pubbliche e private, con strumenti non dissimili da quelli processualcivilistici. Altri indiscutibili pregi sono noti: la presenza di riti accelerati, che consente di risolvere in tempi estremamente brevi (anche meno di un anno fra primo e secondo grado) il contenzioso di maggiore impatto economico; lo strumento sempre rapido e flessibile delle "sospensive"; la possibilità di emettere sentenze in forma semplificata a seguito di istanza di prelievo, a norma dell'art. 71-bis del codice del processo amministrativo; ulteriore punto di forza si sta rivelando poi il processo telematico che ha dato – a partire dal 2017 – ottima prova, rendendo estremamente più agile lo studio delle cause rispetto all'epoca del cartaceo (caratterizzato da enormi e a volte disordinati fascicoli); quanto sopra, senza trascurare il principio di sinteticità, tradotto in ben precisi parametri dimensionali a cui devono attenersi gli scritti difensivi, rendendo i ruoli più gestibili. Da ultimo, sta emergendo l'Ufficio del processo, dalle eccezionali potenzialità, in aggiunta all'utilissimo apporto dell'Ufficio studi e delle rassegne di giurisprudenza che vengono trasmesse a tutti i magistrati, facilitandone l'indispensabile aggiornamento professionale. Tutto concorre, dunque, per rendere il rito in questione relativamente semplice, adeguato ai tempi ed efficace, non senza iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro dei magistrati.

Nell'anno appena decorso tutte le istituzioni del Paese sono state chiamate ad uno sforzo imponente per assicurare stabilità in un contesto reso difficile prima dalla pandemia e poi dalla recente emergenza bellica; in questa situazione, il giudice amministrativo ha continuato a svolgere il suo compito di garante della legalità, operando

con imparzialità ed indipendenza, e con professionalità ed efficienza, allo scopo di garantire legalità e sviluppo.

Come osservato dal Presidente del Consiglio di Stato nella sua cerimonia di insediamento, nel 2022, grazie alla laboriosità dei magistrati e del personale amministrativo, oltre a garantire la qualità delle decisioni, sono stati raggiunti significativi traguardi, incrementando progressivamente il numero delle controversie definite.

Si è assistito, infatti, ad una sensibile riduzione delle pendenze rispetto al 2021: presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato tale diminuzione è stata pari al 21,6%, mentre presso i Tribunali Amministrativi Regionali le pendenze sono diminuite al 31 dicembre 2022 del 12,8%.

Inoltre, per quanto riguarda la tempestività della risposta alla domanda di giustizia, sono state riscontrate sensibili contrazioni dei tempi processuali; nei processi in materia di appalti pubblici la durata media di un giudizio è stata pari a 111 giorni in primo grado e a 159 in appello, quindi la sentenza che ha definito la controversia è intervenuta entro l'anno dalla sua instaurazione. I tempi sono risultati contenuti anche relativamente ad altre materie, per le quali non si applicano i riti accelerati previsti dal codice del processo amministrativo; in media, un ricorso in materia di immigrazione è stato definito in 95 giorni in primo grado e 195 giorni in appello; in tema di lotta alla criminalità organizzata (ad esempio in caso di impugnazione di misure interdittive), il giudizio è stato definito, in media, dal TAR in 130 giorni e in secondo grado in 142 giorni; in materia edilizia (ad esempio in caso di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di costruire), in 114 giorni in primo grado e 190 giorni in secondo grado. Si tratta di tempi che sono in linea, o addirittura inferiori, alla media europea.

Questo non vuol dire che la giustizia amministrativa costituisca una sorta di isola felice, in cui non si avvertono problemi e difficoltà. Nonostante la maggiore tempestività della risposta alla domanda di giustizia, di cui si è fatto cenno, permangono alcune criticità, tenuto conto dei dati statistici non propriamente brillanti, relativamente ad alcuni Uffici giudiziari, per quanto concerne lo smaltimento dell'arretrato ed alcuni indici di produttività. Con riferimento al contenzioso pendente, una nota dolente riguarda i ricorsi non assistiti

da riti accelerati o speciali: molti di questi giacciono da svariati anni, nonostante plurime istanze di prelievo. Per altri, al contrario, gli eccessivi tempi di attesa per la trattazione del merito hanno aperto la via (in primo o in secondo grado) a sospensive di tipo propulsivo, fonte non solo di aspettative – che possono poi risultare infondate – di stabilizzazione del beneficio ottenuto in via interinale, ma anche causa di un'abnorme proliferazione di contenzioso, prioritariamente indirizzato appunto alla fase cautelare, con rischi di abuso del diritto e del processo.

Per quanto riguarda la normativa, in attesa delle importanti riforme ordinamentali annunciate dal Governo in materia di giustizia (che si auspica vengano realizzate previa audizione delle componenti rappresentative di magistrati ed avvocati), nel 2022 non sono stati apportati mutamenti significativi alla disciplina processuale amministrativa, sicché l'attenzione degli operatori del diritto è rimasta concentrata sulle misure di sostegno all'economia di cui alla *governance* del PNRR, che risalgono al 2021 (D.L. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021 e D.L. n. 80/2021 conv. nella L. n. 113/2021) e portano in dote all'Italia risorse economiche per circa quaranta miliardi di euro tra prestiti e crediti a fondo perduto. Tali disposizioni rilevano sotto un duplice e distinto profilo.

In primo luogo, va ricordato che nel quadro degli impegni assunti con l'Unione europea per realizzare un maggiore livello di efficienza della giustizia ordinaria ed amministrativa il nostro Paese si è impegnato, per quanto concerne la giustizia amministrativa, a realizzare entro il 30 giugno 2026 una riduzione dell'arretrato nella misura del 70% delle controversie pendenti al 31 dicembre 2019. Trattasi di un obiettivo ambizioso, specie per il primo grado (considerando che alla data del 31 dicembre 2019 erano pendenti presso i TAR ben 149.958 ricorsi e si tratterebbe, quindi, di definire entro il quadriennio di riferimento oltre centomila controversie) per il conseguimento del quale è necessario il massimo impegno sia del personale di magistratura che di quello amministrativo.

In secondo luogo, le provvidenze economiche stanziate dal PNRR vengono erogate a seguito di procedure amministrative, ossia autorizzazioni, concessioni, progetti di opere pubbliche, quindi attraverso lo strumento tipico dell'azione amministrativa, il procedimento amministrativo. Pertanto è fondamentale il ruolo che

svolgerà la giustizia amministrativa, chiamata ad un'attività di controllo giurisdizionale che assicuri il rispetto del principio di legalità in tempi celeri, coniugando efficacia ed efficienza. Perplessità in proposito sono state espresse dalle forze politiche, preoccupate che l'intervento della magistratura faccia slittare troppo i tempi, mettendo a rischio la realizzazione delle opere previste dal Piano, con possibile perdita dei finanziamenti. È agevole ribattere che non può esistere sviluppo economico senza legalità, e tutela della concorrenza; quanto alla tempistica, l'art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, inserito dalla legge di conversione n. 108/2022, ha introdotto un nuovo rito speciale, prevedendo per tutte le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del Piano l'applicazione dei termini abbreviati già stabiliti per le controversie sulle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, nonché ulteriori disposizioni acceleratorie in materia di giudizio cautelare, e di termini per il deposito della sentenza.

Così assicurato il contenimento dei termini dei processi, sembra venuta meno, allo stato, l'ipotesi, prospettata in alcune bozze di decreto legge pubblicate recentemente sulla stampa, di concentrare il contenzioso in materia di appalti per il PNRR innanzi al TAR del Lazio.

Tale ulteriore competenza funzionale costituirebbe un aggravio forse insostenibile per il TAR capitolino ed entrerebbe in potenziale conflitto con il principio costituzionale dell'organizzazione regionale della giustizia amministrativa di primo grado posto dall'art. 125 della Carta costituzionale; peraltro risulterebbe in controtendenza con le iniziative legislative volte ad ampliare le autonomie regionali, devolvendo il contenzioso ad un giudice lontano dalle ragioni e dalle istanze del territorio e sottraendo ai TAR locali una tipologia di contenzioso estremamente importante. Tanto più che l'uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in materia può essere validamente assicurato dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Concludendo queste considerazioni di carattere generale, bisogna dire che ancora molto va fatto per migliorare l'efficienza della giustizia amministrativa, mediante adeguate soluzioni organizzative (ad esempio, un utilizzo moderno ed innovativo dell'Ufficio del processo) che consentano di realizzare l'ulteriore riduzione dei tempi dei processi e l'abbattimento dell'arretrato, permettendo di conseguire presso tutti gli Uffici giudiziari gli importanti risultati già raggiunti da alcune Sezioni del Consiglio di Stato e da alcuni TAR.

Anche il rispetto delle regole sulla sinteticità degli atti di parte può agevolare la più rapida definizione dei giudizi; sotto questo profilo pure gli avvocati (della cui collaborazione con i magistrati è auspicabile un rafforzamento, nel reciproco rispetto dei ruoli) possono fare moltissimo.

Infine una riflessione va fatta sull'entità del contributo unificato (particolarmente oneroso soprattutto in materia di appalti) che sempre di più rischia di essere un ostacolo per l'accesso alla giustizia, comprimendo il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione.

3. Il TAR Marche – Situazione e prospettive

Passando alla esposizione delle problematiche di più specifico interesse del nostro Tribunale, e riallacciandomi a quanto già affermato nella relazione relativa all'anno precedente, devo ribadire che varie circostanze, come le dimensioni medio – piccole della Regione ed il livello di buona qualità dell'azione delle pubbliche Amministrazioni che operano nell'ambito del territorio regionale, mantenendo contenuto il tasso di litigiosità, ci consentono di garantire ai cittadini l'espletamento del "servizio" giustizia amministrativa in condizioni di accettabile tempestività. Il numero delle pendenze, infatti, non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni; ciò significa che, nonostante le carenze di organico del personale di magistratura ed amministrativo, di cui farò menzione, mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del giudizio di primo grado. In questo contesto emergono profili di eccellenza, come il tempo medio di definizione dei giudizi cautelari in materia di appalti, pari a 20 giorni rispetto alla media nazionale di 26 giorni in primo grado e di 36 giorni

in appello, e la circostanza che, su 697 ricorsi introitati nel 2022, ben 206 (pari al 29,55%) sono stati definiti con provvedimento intervenuto nello stesso anno; in altre parole, quasi un ricorso su tre è stato definito nello stesso anno solare di riferimento. Ringrazio i Colleghi per la laboriosità e per la disponibilità dimostrate attraverso la predisposizione di un notevole numero di sentenze in forma semplificata, che hanno consentito di risolvere in termini strettissimi una serie di questioni, anche di non agevole definizione, così assicurando una rapidissima soluzione delle controversie

L'obiettivo del Tribunale è quello di fornire una risposta il più celere possibile alla domanda di giustizia, non soltanto per il contenzioso soggetto ai riti speciali, per i quali la sentenza giunge ormai entro i ridotti (o ridottissimi come per il contenzioso in tema di appalti) termini processuali previsti dal cod.proc.amm., ma anche per tutti i casi in cui è stata segnalata attraverso istanza di prelievo, o è emersa in sede cautelare l'urgenza della decisione, anche tramite l'utilizzo del comma 10 dell'art. 55 del codice.

Nell'ambito di questa situazione ampiamente positiva, occorre tuttavia dare atto del fenomeno negativo rappresentato dall'arretrato, che non è preoccupante in termini di valori assoluti (il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2022 ammontava a 2.211) quanto per la sua risalenza nel tempo.

In particolare, il TAR delle Marche ha una percentuale di ricorsi ultradecennali (618, pari al 27,95% del totale) che lo pone a livello nazionale tra quelli più "ritardatari". In pratica un ricorso su quattro, fra quelli pendenti, è stato depositato più di dieci anni fa, e deve essere ancora deciso.

La causa principale di questa incresciosa situazione è stata la insufficiente dotazione di personale di magistratura ed amministrativo, rispetto ai ricorsi depositati, in particolare nel primo ventennio di attività del Tribunale, che ha portato a un notevole squilibrio tra quelli proposti e quelli decisi, ed alla formazione di una consistente mole di arretrato. Tale rapporto negativo si è invertito nel 1997, anno dal quale, fino ad oggi, sono sempre stati decisi più ricorsi di quanti ne sono stati depositati. Gli sforzi profusi hanno portato ad una progressiva diminuzione delle pendenze, pari a 15.199 ricorsi nel 2003, 11.854 nel 2007, 5.979 nel 2012, 3.527 nel 2017 e 2.287 nel

2021, senza però addivenire all'esito sperato, per lo meno relativamente alle controversie più annose. Si è quindi consolidato negli anni un *trend* paradossale, per effetto del quale molti dei ricorsi più recenti (specialmente quelli che usufruiscono di una corsia preferenziale, essendo assoggettati ai riti accelerati previsti dal codice del processo amministrativo) vengono decisi con sollecitudine, mentre quelli più arretrati continuano a segnare il passo. Essendo alla guida del Tribunale da meno di un anno, non mi è stato possibile adottare misure risolutive, e tali da provocare una decisa inversione di tendenza, mediante una rideterminazione delle assegnazioni dei ricorsi ad udienza, anche perché molte delle controversie "nuove", come già detto, usufruiscono di una corsia preferenziale.

Peraltro, come noto agli addetti ai lavori, il nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di garantire maggiore efficienza nella gestione del contenzioso, con provvedimento del 28 gennaio 2022, ha deliberato l'istituzione di n. 1 Sezione interna (II) presso il nostro Tribunale.

La nuova Sezione interna è stata istituita con decorrenza 1° ottobre 2022, poi differita al 1° gennaio 2023 mentre le prime udienze saranno celebrate nel mese di giugno 2023.

Abbiamo accolto con viva soddisfazione questa determinazione dell'organo di autogoverno, a cui conseguirà un incremento del personale di magistratura, che è stato sempre inferiore al numero previsto dalla dotazione organica (attualmente sono in servizio quattro magistrati su un organico di otto, più il Presidente) e per consentire alla nuova sezione di funzionare sarà necessaria l'assegnazione di almeno due nuovi magistrati.

Presidente della nuova Sezione è stata nominata la dott.ssa Renata Ianigro, proveniente dal TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, alla quale porgiamo un cordiale benvenuto e formuliamo i migliori auguri di una proficua attività lavorativa.

L'entrata in funzione della nuova Sezione ci consentirà di aggredire in maniera efficace l'arretrato che dovrebbe essere eliminato nel giro di qualche anno (si auspica entro il termine del 30 giugno 2026 previsto dal PNRR) permettendoci di decidere tutte le nuove controversie in

tempo reale. Ovviamente è necessaria la predisposizione di tutte le misure organizzative, logistiche e di personale necessarie.

Si è detto dell'organico magistratuale. La situazione è ancora più complessa per quanto riguarda il personale amministrativo. Dopo che un insieme di circostanze aveva determinato, sul finire del 2018, una drastica riduzione del personale in servizio, al di sotto della soglia del 50% di quello previsto in pianta organica (si deve all'impegno e alla capacità organizzativa del segretario generale dott.ssa Emanuela Gentilezza e allo spirito di sacrificio e alla capacità professionale dei quattro dipendenti superstiti se l'ufficio ha potuto comunque adempiere ad ogni incombenza negli anni 2019 e 2020) la struttura amministrativa era stata integrata con l'assunzione di quattro nuovi funzionari. Ora una nuova criticità è determinata dalla circostanza che, a seguito di trasferimenti e collocamenti a riposo, il personale amministrativo in servizio, a partire dal 1 gennaio 2023, è pari a sei unità lavorative (n.2 Funzionari e n.4 assistenti) che si ridurrà di una unità lavorativa, collocata in quiescenza dal 1 luglio 2023.

Non è difficile ipotizzare seri problemi per il futuro, se si considera che il rapporto ottimale per il buon andamento dell'ufficio è quello della presenza di due dipendenti amministrativi per ogni magistrato. Al TAR Marche dal prossimo mese di luglio questo rapporto sarà invertito, perché avremo in servizio sette magistrati e cinque dipendenti amministrativi, con concrete difficoltà a garantire la celebrazione delle udienze, nel caso di assenze per malattia e per congedi vari. Confidiamo nell'intervento del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ai fini dell'assegnazione di nuovo personale, anche ricorrendo alla mobilità esterna regionale e/o allo scorrimento di graduatorie di concorsi espletati da altri enti, onde non pregiudicare il funzionamento dell'Ufficio.

4. Analisi dell'attività giurisdizionale – nuovi ricorsi ed arretrato

Passando all'esame dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, il dato più importante è quello del leggero incremento, pari a circa il 4%, dei ricorsi introitati rispetto all'anno precedente (697 nel 2022, a fronte di 667 nel 2021).

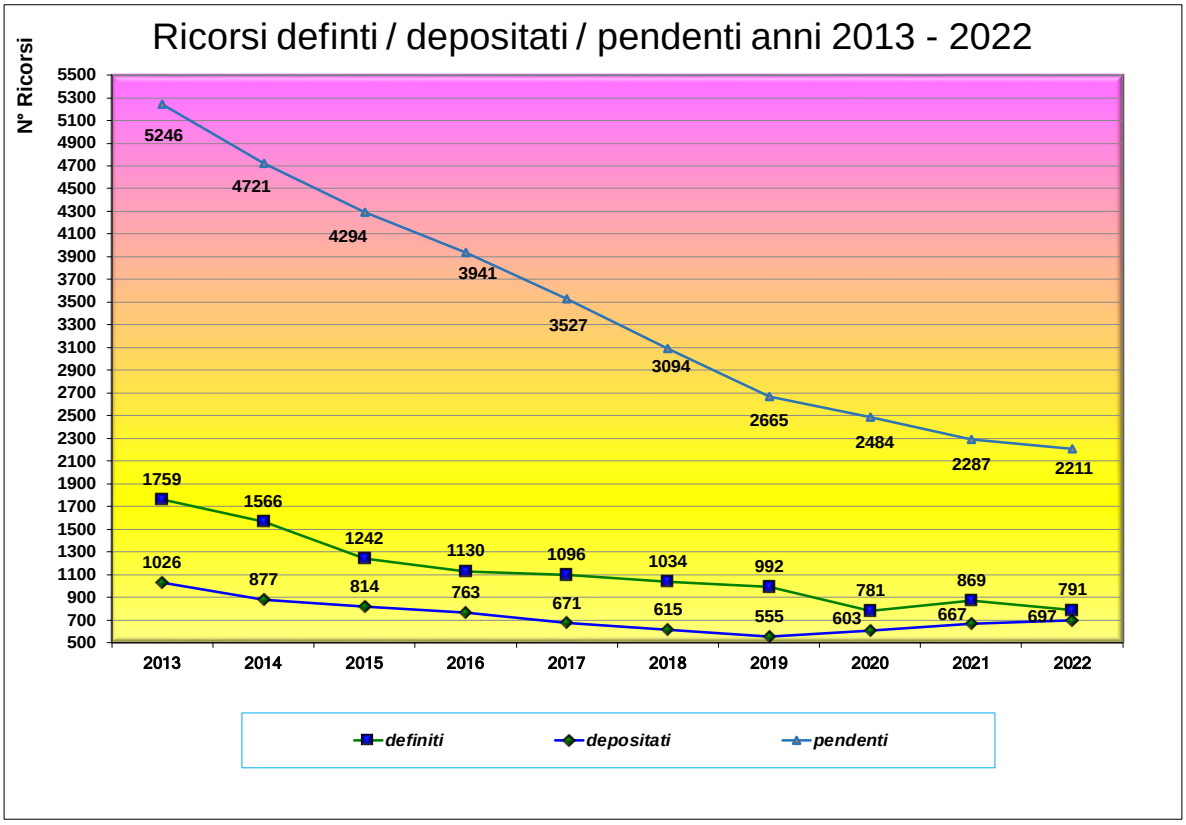

È quindi confermata l'inversione di tendenza realizzatasi nel 2020, anno nel quale i ricorsi depositati sono tornati ad aumentare, dopo il crollo quasi verticale che si era verificato nel periodo che va dal 2013 al 2019; in questo lasso di tempo i nuovi ricorsi erano passati da 1026 nel 2013 a 555 nel 2019, venendo in pratica a dimezzarsi.

L'incremento verificatosi nel 2022, nonostante il calo riscontrato in altre materie, è dovuto ai ricorsi presentati da medici e militari no-vax che hanno subito i provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa e delle correlate decurtazioni stipendiali, nonché dai ricorsi presentati dai gestori di stabilimenti balneari in relazione alle decisioni del Governo Draghi di non procedere alla proroga delle concessioni che sarebbero venute a scadenza il 31 dicembre 2023.

Per entrambe le materie il nuovo Governo dovrà confermare o rivedere le precedenti decisioni del Parlamento (particolarmente delicata la questione della proroga delle concessioni balneari) ed i ricorsi in attesa di decisione sono circa un centinaio.

Per quanto concerne l'arretrato si è verificata una sua riduzione di circa il 3,3% (le pendenze sono passate da 2.287 alla data del 31.12.2021 a 2.211 alla data del 31.12.2022), dato che è inferiore alla media nazionale, attestata sul valore percentuale del 12,8%, ma che

deve essere comunque valutato positivamente, tenuto conto della presenza in servizio della metà dei magistrati previsti in organico e della circostanza che si conferma un *trend* virtuoso instaurato a partire dall'anno 1997, in cui i ricorsi arretrati ammontavano a più di 15.000.

Il problema rimane lo "zoccolo duro" dei ricorsi ultradecennali ancora non decisi, di cui ho già fatto cenno. La pendenza di controversie così risalenti nel tempo nuoce all'immagine della giustizia ed al prestigio del Tribunale. Va tuttavia osservato che si tratta, in genere, di vecchie controversie per le quali è dubbia la persistenza dell'interesse, spesso mantenute strumentalmente pendenti per usufruire della tutela risarcitoria di cui alla c.d. "legge Pinto", o nelle quali i ricorrenti si aggrappano ad un provvedimento cautelare favorevole ottenuto da anni, cercando di dilazionare con ogni mezzo la decisione del merito.

Assicuro il mio impegno personale per la definizione della questione (peraltro destinata a risolversi con l'istituzione della seconda sezione) anche in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa emanate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, le quali prevedono che i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 vengano fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, in misura "nettamente prevalente" rispetto ai ricorsi iscritti dal 1° gennaio 2020.

Anche l'Ufficio del processo, istituito presso il nostro Tribunale nell'aprile 2017, contribuirà a perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza, adottando misure volte ad accelerare lo smaltimento dei ricorsi più datati e la definizione di giudizi per udienze seriali, previa ricerca di quelli appartenenti a tematiche simili.

5. Tipologia del contenzioso

Per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, la prima materia si conferma quella degli stranieri, con 127 ricorsi proposti rispetto ai 147 del 2021, per una percentuale pari al 18,22% del totale. In pratica un ricorso su cinque, nell'ambito di quelli depositati nel 2022, è stato proposto da cittadini stranieri.

Al secondo posto l'edilizia ed urbanistica, con 91 ricorsi proposti rispetto agli 88 del 2021, per una percentuale pari al 13,1% del totale, rimasta invariata rispetto all'anno precedente.

Al terzo posto i ricorsi in materia di autorizzazione e concessione, pari a 74 (per una percentuale pari al 10,6% del totale), in sensibile aumento rispetto ai 41 dell'anno precedente, a causa del contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime.

Al quarto posto gli appalti, con 50 ricorsi proposti, per una percentuale pari al 7,17%, in leggera flessione rispetto ai 64 dell'anno precedente ed ai 79 dell'anno 2020.

Poco significativi i mutamenti nelle altre materie, per le quali si rinvia alle tabelle ed ai grafici allegati.

Degno di nota è il fatto che nel 2022 (a differenza di quanto si è verificato in Regioni limitrofe) nessun ricorso è stato depositato in materia di informativa antimafia, a fronte dei pochi ricorsi (4) proposti nei cinque anni precedenti, a conferma del fatto che le Marche, sotto il profilo dell'ordine pubblico, sono una regione tranquilla e sostanzialmente immune dalla criminalità di stampo mafioso.

Deve poi essere segnalato il permanere anche nel 2022 di un certo numero di ricorsi in ottemperanza - peraltro di entità numerica lievemente inferiore rispetto all'anno precedente, essendo passati a 26 da 33 - in parte relativi alla richiesta di pagamento degli indennizzi per la c.d. "legge Pinto", in tema di eccessiva durata dei procedimenti, e in parte alla mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, delle sentenze del Giudice del lavoro recanti condanna al pagamento degli indennizzi per danni da emotrasfusione.

Nel corso dell'anno 2022 i ricorsi depositati con contestuale istanza cautelare sono stati 489, in aumento rispetto a quelli dell'anno precedente (432) ed in percentuale del 70,15% sul totale di quelli pervenuti (in pratica, due ricorsi su tre contenevano la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato). Invece le richieste di decreto cautelare monocratico sono state 67, in numero pressoché invariato rispetto all'anno precedente (65).

6. Provvedimenti emessi

La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio evidenzia una leggera flessione rispetto all'anno precedente, con la pubblicazione di 552 sentenze (384 + 168 "brevi"), che unitamente ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti ha portato alla definizione di 791 ricorsi. Si tratta di un risultato sicuramente inferiore a quello auspicabile, ma che è stato condizionato dalle carenze dell'organico del personale di magistratura di cui si è già fatto cenno.

Il dato relativo ai ricorsi definiti è significativo anche sotto un altro profilo.

Pur dando atto che tale risultato è stato raggiunto grazie al concorso dei decreti di perenzione, la statistica ci dice che nell'anno 2022 sono stati definiti più ricorsi rispetto a quelli introitati. Questo significa che attualmente il Tribunale non produce più arretrato ed è in grado di definire, annualmente, un numero di controversie superiore a quello dei ricorsi pervenuti, con l'ulteriore prospettiva di poter arrivare nel giro di qualche anno, stante anche l'istituzione della nuova Sezione, ad un totale abbattimento dell'arretrato.

Relativamente agli esiti dei provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale, quelli di accoglimento hanno riguardato 144 sentenze (pari al 26,1% delle sentenze emesse), mentre gli esiti di rigetto sono stati 176 (pari al 31,9%), cui devono aggiungersi 223 esiti di puro rito.

Infine un accenno agli appelli. Nel 2022 sono stati registrati 43 appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 7,79%. Non essendo ancora disponibili i dati circa l'esito degli appelli, ed ipotizzandone in via presuntiva il loro accoglimento nella misura del 50%, si deve concludere che le sentenze del TAR Marche hanno un tasso di definitività di oltre il 96%.

Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2022, alla rassegna a cura della dott.ssa Emanuela Gentilezza, alla quale va un ringraziamento particolare.

7. Conclusioni

Queste, in estrema sintesi, le cose che sono state fatte nel corso dell'anno 2022, forse non del tutto rispondenti alle aspettative dei fruitori del "servizio" giustizia, ma sicuramente frutto di dedizione e professionalità.

Consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare ai magistrati di questo Tribunale per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la dedizione dimostrata, attestati dai risultati raggiunti in una situazione di carenza di organico.

Ringrazio come sempre il segretario generale, il personale amministrativo tutto e gli avvocati che frequentano il T.A.R. Marche.

Assumo l'impegno di conseguire nell'anno 2023 un miglioramento degli standard qualitativi, già elevati, dei quali questo Tribunale ha dato in passato ampia dimostrazione. Ringrazio i presenti per l'attenzione e la partecipazione, e lascio spazio agli interventi programmati.

Ringrazio gli intervenuti, e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2023 presso il TAR Marche.

BILANCIO SOCIALE

BILANCIO SOCIALE

a cura del Segretario Generale
Dottoressa Emanuela Gentilezza

Il Bilancio Sociale del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce uno strumento di rendicontazione e comunicazione atto ad informare i portatori di interesse (stakeholder) delle caratteristiche e delle attività svolte dall'Ufficio.

La *mission* dell'Amministrazione, tenuto conto della specificità ordinamentale che connota il Tribunale Amministrativo Regionale, si fonda, pertanto, sul servizio da rendere alla collettività attraverso l'esercizio delle funzioni affidate dalla Costituzione con riferimento all'attività propria della struttura amministrativa.

Il documento "Bilancio Sociale", rappresenta uno strumento di autovalutazione attraverso cui il T.A.R. inquadra la dinamica evolutiva della propria organizzazione e la sua collocazione all'interno del contesto sociale e territoriale in cui agisce. Gli indicatori di performance del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare, gli stakeholder esterni all'organizzazione, sulla reale situazione dell'Ufficio e sulle reali performance.

Il Bilancio Sociale vuole essere, dunque, una relazione sintetica a carattere "sociale" dell'attività svolta negli ultimi anni che consenta alla globalità degli interlocutori di avere una migliore percezione della gestione e del funzionamento dell'Ufficio e di comprendere meglio la realtà complessa del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ringrazia il personale che è stato coinvolto nell'elaborazione del presente documento: tutti hanno collaborato attivamente per consentire all'Ufficio di fare un ulteriore passo verso la trasparenza, favorendo il processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione verso la centralità del cittadino nell'ambito della sua azione.

Le *perfomance* rappresentate si riferiscono al triennio 2020-2022.

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Tribunale Amministrativo Regionale, è presente presso ogni Capoluogo di Regione ed ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, comportamenti ed accordi di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza.

Il T.A.R. quale organo di primo grado della Giustizia Amministrativa, si fonda sul servizio reso alla collettività attraverso le funzioni affidategli, che si estrinsecano attraverso sentenze, ordinanze e decreti decisori.

Al Giudice Amministrativo, cittadini e amministrazioni, chiedono il buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia.

Annualmente viene redatto il Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi, in cui sono inseriti:
- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento;
- gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, della natura e del valore della stessa.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'attività giurisdizionale del T.A.R. Marche "Sezione Unica" è garantita dal Presidente e da quattro Magistrati, con una carenza di organico pari a 3 unità.

Il Presidente del Tribunale, esercita personalmente o mediante delega ad un sostituto, i compiti demandati, la direzione in materia giurisdizionale e amministrativa, la rappresentanza esterna dell'Ufficio. Fissa il calendario delle udienze annuali e trimestralmente la composizione dei collegi giudicanti.

Al Presidente titolare del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assegnati i seguenti compiti: a) definisce, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; b) adotta l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa; c) richiede, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture; d) prospetta, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; e) esercita, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettua la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Con delibera n.08 del 10 febbraio 2022, modificata con delibera n.65 del 16 settembre 2022 è stata istituita, presso il T.A.R., la seconda Sezione interna dal 01 gennaio 2023 con operatività a partire dal mese di giugno.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 421 del 30 novembre 2022, sono state conferite le funzioni di Presidente della Sezione interna del T.A.R. Marche al Consigliere Renata Emma Ianigro.

Il personale amministrativo negli anni 2019 e 2020 ha subito un decremento notevole per trasferimenti, collocamento a riposo ed altri motivi, al di sotto del 50% rispetto alla dotazione organica prevista di n. 14 unità lavorative. La dotazione organica assegnata alla struttura amministrativa è aumentata di tre unità lavorative dell'area III, consentendo una equa ripartizione delle funzioni.

Il personale in servizio al 1° gennaio 2022 era pari a n. 9 unità (n. 4 funzionari e n. 5 assistenti), diminuito di 2 unità lavorative dell'area III per trasferimento presso altra P.A. e di n.1 unità lavorativa dell'area II collocata a riposo.

Dal funzionigramma elaborato, riferito al 2022, si evince l'organizzazione del T.A.R..

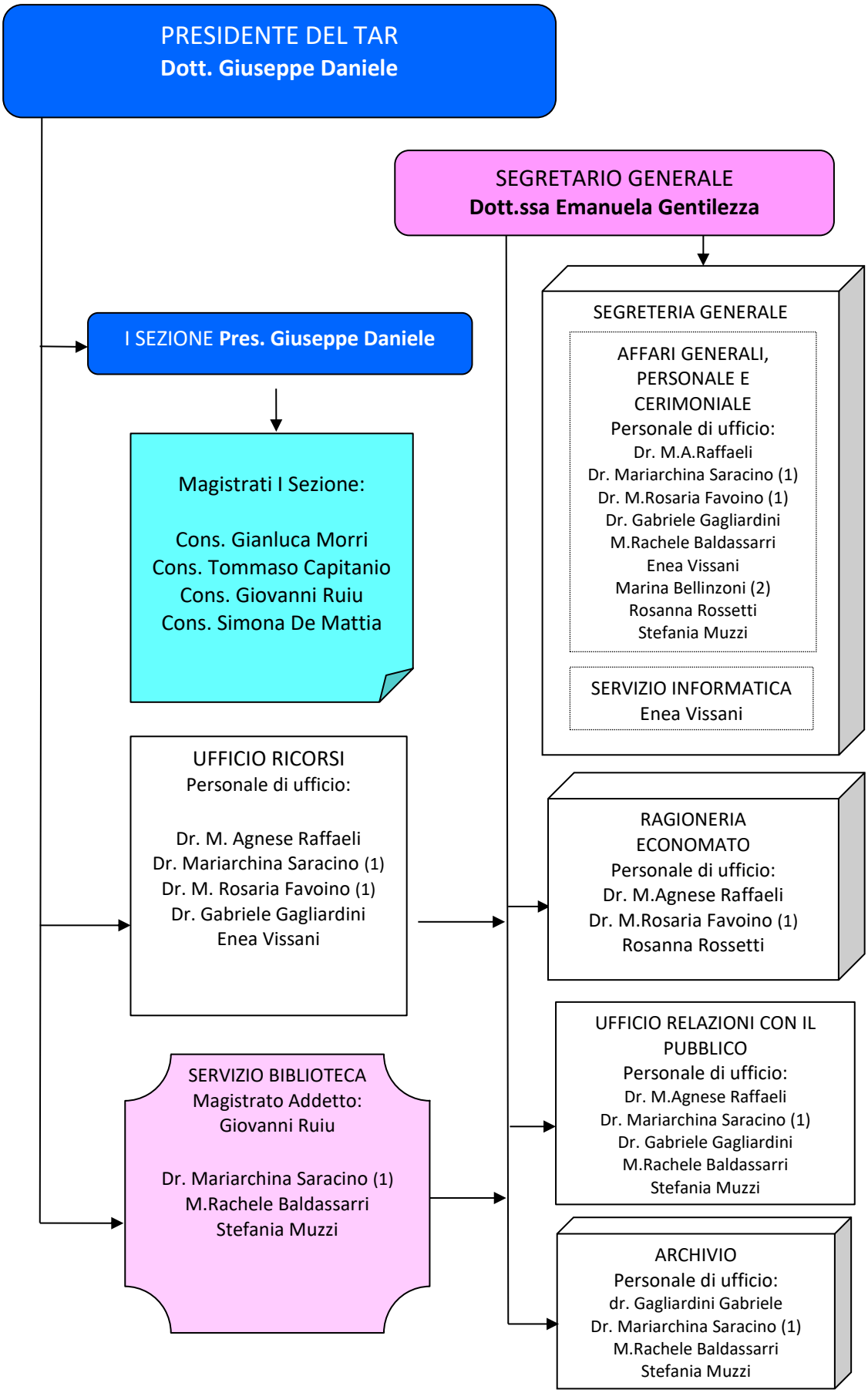

([1]) Assente dal servizio dal 01.04.2022 per trasferimento presso altra Amministrazione
(2) Dal 01.11.2022 collocata a riposo

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La Giustizia amministrativa, al pari degli altri Uffici Giudiziari, è chiamata a rispondere ai cambiamenti in atto nel quadro sociale, politico e istituzionale, che richiedono un costante impegno dell'Amministrazione nel garantire un servizio più moderno ed efficiente.

L'attività giurisdizionale è relativa ai Ricorsi in materia di: accesso, silenzio, diritto di cittadinanza, residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, ricorsi previsti dall'art. 25 della legge N^241/1990 avverso il diniego alle informazioni di cui al d.lgs.N^195/2009, pubblico impiego, previdenza ed assistenza, rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, appalti di comuni, province e regioni, ASL, Consorzi, Camere di Commercio e Università e autorità, decreto ingiuntivo ex-art. 118 c.p.a., trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, urbanistica, ambiente e paesaggio, raccolta e smaltimenti rifiuti, ivi comprese le questioni in materia di recupero e bonifica discariche, agricoltura e foresta, caccia e pesca, spettacoli, sport, turismo, industria, commercio ed artigianato, espropriazioni di pubblica utilità, elettorale, funzionamento degli organi comunali, provinciali e regionali, interdittive antimafia, demanio e patrimonio e relative concessioni, beni culturali e belle arti, sanità e servizio nazionale, farmacie, scuola e pubblica istruzione e università degli studi, pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Presso questo Tribunale, in attuazione del processo amministrativo telematico, è stato costituito l'Ufficio del Processo e l'Ufficio Relazioni con il pubblico, attraverso atti di micro-organizzazione del Segretario Generale, sin dal 2016, stante l'importanza dell'introduzione del nuovo sistema informatico, a cui era stato assegnato il personale di segreteria pari a 5 unità lavorative. Nell'anno 2019, è stato necessario riorganizzare l'ufficio assegnando allo stesso n.3 unità lavorative, sotto la direzione del Segretario Generale. La situazione non è mutata nell'anno 2020, a causa della grave carenza di personale.

Con decreto Presidenziale n. 14 del 05 agosto 2021, è stato costituito l'Ufficio del Processo sulla base delle Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia Amministrativa, che dipende funzionalmente dal Presidente, con il supporto del Segretario Generale.

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, all'Ufficio del Processo sono assegnati i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio

dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è il punto di accoglienza dell'utente, dedicato alle attività di comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell'innovazione e della semplificazione, verifica del grado di soddisfazione del cittadino. Nel periodo di emergenza sanitaria il servizio è stato svolto comunque in maniera efficiente ed efficace.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini, per il deposito dei ricorsi in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - con l'istituzione del servizio "MINI URP" la cui funzione è quella di affiancare i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio.

Dal 01.09.2022 sono stati attivati n.2 tirocini formativi ex-art.73 del D.L. N.69/2013 giusti decreti Presidenziali n. 27 del 21.06.2022, n. 28 e n. 29 del 04.07.2022.

L'attività giurisdizionale, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, è stata incentrata principalmente sulle pendenze esistenti alla data del 31 dicembre 2019 erano **pari 2665.**

Le pendenze, sono diminuite come risulta dal prospetto:

PENDENZE

31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
2.484	2.287	2.211

Le materie oggetto del contenzioso, nel triennio si evincono dalle tabelle appresso indicate.

Materie oggetto del contenzioso anno 2020

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
77	52	79	112	54	14	48	167	603

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2021

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
88	60	64	147	59	29	41	179	667

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2022

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti	Stranieri	Accesso	Ambiente e Rifiuti	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
91	33	50	127	22	31	74	269	697

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura; Animali; Armi; Avvocati Libero Foro; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Carabinieri; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Credito e Risparmio; Demanio e Patrimonio; Elezioni; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Guardia di Finanza; Industria; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge pinto; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Professioni e mestieri; Province; Regioni; Revisione prezzi; Segnalazione certificata di inizio attività (tranne edilizia); Servizi Pubblici; Sanità pubblica; Sicurezza pubblica; Silenzio della Pubblica Amministrazione; Università; Vittime del dovere.

DOTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE:

Alla Sede T.A.R. risultano assegnate le dotazioni informatiche (personal computer, stampanti, scanner) sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo.

RENDICONTO ECONOMICO: Le spese di struttura e di funzionamento

I Costi della struttura utilizzata:

Costi della Struttura Amministrativa	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Locazione ed altri oneri	€ 232.167,71	€ 192.207,52	€ 200.640,72
Arredi	€ 465,00	€ 0,00	€ 323,69
Attrezzature e apparecchiature	€ 0,00	€ 1.182,18	€ 0,00
Utenze	€ 16.167,73	€ 15.935,99	€ 14.992,43
TARI	€ 9.729,00	€ 9.951,00	€ 10.987,00
Pulizia Locali	€ 13.493,20	€ 13.493,20	21.075,77
Manutenzione ordinaria dell'immobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria impianti	€ 18.585,69	€ 12.504,03	€ 21.252,87
Facchinaggio	€ 475,80	€ 666,12	€ 666,12

I Costi di funzionamento:

Costi funzionamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Spese postali	€ 122,90	€ 152,30	€ 362,02
Materiale informatico	€ 684,82	€ 616,14	€ 727,12
Noleggio fotocopiatrice	€ 2.228,39	€ 2.798,79	€ 3.096,00
Carta	€ 643,28	€ 639,99	€ 904,02
Onorari gratuito patrocinio	€ 26.552,45	€ 24.399,16	€ 44.133,57
Spese d'ufficio	€ 10.700,52	€ 10.962,34	€ 11.537,73
Servizio di portierato	€ 3.142,72	€ 11.708,34	€ 14.990,40
Spese per emergenza Covid 19	€ 8.307,05	€ 6.220,17	€ 7.910,36

VOCI DI ENTRATA

CONTRIBUTO UNIFICATO:
Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale (artt. 14, 13 co. 6-*bis*, del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, approvato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. L'importo del contributo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello **"**F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 Elide).

Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Previsione:	€ 658.791,00	Previsione:	€ 668.941,00	Previsione:	€ 683.908,00
Riscossione:	€ 613.330,00	Riscossione:	€ 641.991,00	Riscossione:	€ 634.529,00
Prenotate a debito:	€ 26.150,00	Prenotate a debito:	€ 26.800,00	Prenotate a debito:	€ 33.050,00
Recupero credito CU:	€ 54.993.00	Recupero credito CU:	€ 27.900,00	Recupero credito CU:	€ 53.245,00

PERFOMANCE SOCIALE

A) Le assenze del personale amministrativo

Il Tribunale Amministrativo di Ancona, monitora costantemente le assenze del personale, analizzando le cause e le presenze nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella Tabella sono riportati i giorni di assenza per il triennio 2020-2022.

ANNO	Ferie	Assenze per malattia N^gg	Legge 104/1992 N^gg	Altre assenze N^gg	Totale
2020	152	194	16	628	990
2021	258	52	0	418	728
2022	233	64	8	232	537

B) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nel triennio di riferimento, è stato formato ed aggiornato il documento per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. N^81 del 2018, nonché il protocollo di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono state garantite sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo presso i locali messi a disposizione dal T.A.R..

Il piano di emergenza è stato aggiornato e sono state effettuate periodicamente le prove di evacuazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, sono stati individuati, ricorrendo ad esperti nel settore tramite MEPA e adesione alla convenzione Consip, per l'acquisizione dei servizi in economia.

Il personale amministrativo ha partecipato ai corsi di formazione previsti dal D.lgs.N^81/2008.

Le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. N^81 del 2008, sono state svolte con la partecipazione del datore di lavoro - individuato nel Segretario Generale - del responsabile prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C) Il sito istituzionale
Il sito internet della Giustizia Amministrativa - **www.giustizia-amministrativa.it** - rappresenta uno strumento utile di avvicinamento della collettività alle istituzioni, ove nella sezione TAR MARCHE si trovano le informazioni in merito all'attività istituzionale dell'ufficio ed alla sua struttura organizzativa con l'indicazione del personale impegnato nei vari settori. Attraverso google map, è facile raggiungere la sede dell'Ufficio o contattarlo ai recapiti di posta elettronica.

D) La Carta dei Servizi
Nella Carta dei servizi vanno indicate, le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. Essa costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si attua il principio della trasparenza.

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL TAR:

1. **VISIONE ATTI DEL FASCICOLO PROCESSUALE**

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia; la visione del fascicolo processuale a soggetti che non sono parti del giudizio (controinteressato pretermesso, opposizione di terzo) è consentita solo nel caso in cui sia stata conferita procura ad un difensore (in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare la richiesta ostensiva).
Nei giudizi instaurati a partire dall'1 gennaio 2017, i difensori possono accedere al fascicolo telematico e così visionare gli atti e i documenti inseriti.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

2. **PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DECRETI DECISORI**

L'attività di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e dei decreti decisori, sono pubblicati, di norma, nel medesimo giorno in cui sono acquisiti in segreteria.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

3. RILASCIO COPIE ATTI

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario Generale della G.A. con nota 15 del 10 dicembre 2013. Le copie possono essere richieste in carta semplice oppure autentiche: soggetti legittimati sono le parti sostanziali costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge (es., consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento), i difensori con procura "alle liti" conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dagli aventi titolo.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

4. RILASCIO DI COPIE CON FORMULA ESECUTIVA

La spedizione del titolo in forma esecutiva può essere chiesta solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

5. RICHIESTE DI COPIA PER AZIONARE IL RIMEDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (C.D. LEGGE PINTO)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione - prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie - riguarda esclusivamente il contributo unificato.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

6. CERTIFICAZIONI

L'art. 18 del D.Lgs. n. 115 del 2002 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti compiuti dagli uffici giudiziari, compreso il rilascio dei certificati, purché gli stessi siano antecedenti, necessari o funzionali al processo. Per facilitare l'attività di verifica da parte degli uffici in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione, è necessario che il richiedente, nella sua istanza, indichi specificamente, sotto la sua responsabilità (vedi sez. modulistica), la ragione della esenzione, fornendo altresì, in caso di giudizio già instaurato, gli estremi del processo in funzione del quale la richiesta è formulata.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

7. MINI URP

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche. Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti è necessario dotarsi di PEC e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini sono in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di affiancare i cittadini medesimi, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (acceso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede. Possono avvalersi del c.d. "mini Urp" anche gli ausiliari

del giudice che non hanno la firma digitale o la PEC per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini.

8. SERVIZIO HELP DESK

La Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari e i cittadini che ricorrono in proprio e pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06/68273131 o inviando una email alla casella di posta istituzionale.

Attività del T.A.R.: personale di riferimento: Sig. Vissani Enea.

9. UFFICIO RAGIONERIA

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di assunzione di impegni di spesa e liquidazione, secondo le regole del Regolamento di Contabilità della Giustizia amministrativa.

Emissione mandati di pagamento informatici: Modalità di erogazione dei servizi: Ricezione e accettazione della fattura elettronica. Accertamento delle prestazioni eseguite. Tipologia dell'Utenza Consulenti, fornitori, avvocati.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Sig.ra Rosanna Rossetti.

10. PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

Presso il T.A.R. Marche è istituita una Commissione composta da due magistrati e un avvocato nominati, insieme con due supplenti, dal Presidente del T.A.R.
La predetta Commissione si avvale di apposito ufficio di segreteria, di cui è responsabile del procedimento, nonché Segretario Verbalizzante:

Personale di riferimento: Sig.ra Muzzi Stefania.

L'Ufficio bilancio interviene nella seguente procedura, dopo l'emissione del Decreto di pagamento che definisce l'ammontare dell'onorario e delle spese per l'attività difensiva svolta.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Sig.ra Stefania Muzzi, Sig.ra Rosanna Rossetti.

11. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti, che riscontrino un mal funzionamento dei servizi o che intendano effettuare proposte di miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei predetti servizi, possono utilizzare il questionario di gradimento.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli M.Agnese, Vissani Enea.

GIURISPRUDENZA NELL'ANNO 2023

ALCUNE SEGNALAZIONI

APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI PUBBLICI

Con le sentenze **nn. 119** (confermata in appello) **e 122 del 28 febbraio 2022**, il Tribunale ha esaminato la questione del rapporto fra gare Consip e gare regionali aventi ad oggetto il medesimo servizio, stabilendo la prevalenza delle gare regionali. (Pres. FF ed Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **n. 160 del 14 marzo 2022**, il Tribunale, come già affermato in precedenza, ha ribadito che la verifica ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si differenzia dalla verifica di anomalia vera e propria ex art. 97, poiché non assurge al rango di vero e proprio sub-procedimento formale e dunque la sua conclusione non richiede l'adozione di uno specifico provvedimento che attesti il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, dei livelli retributivi minimi spettanti al personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto (cfr. TAR Marche, 12/12/2020 n. 752. Cfr. confronta altresì, Cons. Stato, Sez. III, 21/1/2022 n. 410; id. Sez. V, 30/9/2020 n. 5735).
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 253 del 26 aprile 2022** (appellata e ancora *sub judice*), il Tribunale ha affrontato la questione relativa alla definizione, nella procedura di aggiudicazione di una gara di appalto, del requisito dello svolgimento pregresso di servizi analoghi a quelli per cui si concorre. Nell'ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale (Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341; 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017 n. 5944); la *ratio* sottesa a questa condizione si sostanzia nell'opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; l'intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.
(Pres. G. Daniele; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 765 del 19 dicembre 2022**, il Tribunale ha affermato che la sovrabbondanza di requisiti, da parte di RTI, non costituisce automatica causa di esclusione, ma potrebbe determinare l'esclusione solo se questo strumento giuridico venisse effettivamente utilizzato come espediente anticoncorrenziale da rilevare attraverso elementi fattuali che dimostrino tale finalità.
(Pres. G. Daniele; Est. G. Morri)

CONCORSI PUBBLICI

Con la sentenza **n. 106 del 24 febbraio 2022** (non impugnata), il Tribunale si è ancora una volta pronunciato sui limiti e i presupposti dell'indizione di un nuovo concorso quale metodo di reclutamento del personale in alternativa allo scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida. Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce metodo di provvista del personale pubblico cui la legge connette tendenziale preferenza e che, pertanto, rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione; tuttavia, la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata. Sono infatti individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del

personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione; inoltre, il generale favore che l'ordinamento afferma per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei può recedere in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

DIRITTO DI ACCESSO

Con l'ordinanza **n. 342 del 15 settembre 2022**, il Tribunale ha affermato il principio della incompatibilità con il rito sull'accesso, della domanda cautelare, sia in relazione al contenuto della pronuncia richiesta al giudice (infatti, l'accoglimento della domanda cautelare implicherebbe l'anticipata ostensione della documentazione amministrativa oggetto del ricorso), sia con riguardo alla possibilità di definire il giudizio con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (perché ciò costituirebbe una palese violazione del diritto di difesa delle controparti intimate, perpetrata attraverso la proposizione di una domanda cautelare strumentale).
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

EDILIZIA E URBANISTICA

Con le sentenze **n. 167 del 17 marzo 2022** e **nn. 615 e 616 del 20 ottobre 2022**, il Tribunale ha affermato che il principio dell'istituto della c.d. "sanatoria giurisprudenziale" non è più attuale per contrasto con il regime della doppia conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Nella sentenza **n. 170 del 18 marzo 2022**, il T.A.R. ha affermato importanti principi in tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, let. d), del D.P.R. n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia), in relazione a domande di sanatoria aventi ad oggetto immobili non vincolati ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In particolare il Tribunale ha chiarito che alla luce dell'attuale formulazione della norma, modificata per l'ennesima volta nel 2020, rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione dell'immobile con traslazione dello stesso sull'area di sedime (intervento che è realizzabile previo parere favorevole della Soprintendenza). Va per completezza evidenziato che la sentenza è sub iudice, essendo stata gravata di appello.
(Pres. FF G. Morri; Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **n. 304 del 16 maggio 2022**, il Tribunale ha affermato che la destinazione agricola, impressa dal PRG, non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione urbana.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 404 del 5 luglio 2022**, il Tribunale ha affermato che una struttura per cavalli non è riconducibile al regime di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e-quinquies del DPR n. 380/2001 (in particolare "ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione" secondo la voce n. 47 del glossario approvato con DM 2/3/2018), trattandosi di animali che, per la loro mole e per lo spazio di cui abbisognano, non possono considerarsi domestici e da cortile, al pari di animali molto più piccoli e diffusi nei cortili delle abitazioni italiane (cani, pollame e conigli) i cui ricoveri producono un impatto sul territorio molto modesto e che può essere ricondotto "all'arredo delle aree pertinenziali degli edifici".
(Pres. G. Daniele; Est. G. Morri)

Con le sentenze **nn. 615 e 616 del 24 ottobre 2022**, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui il configurarsi di un diniego tacito ex art. 36 del DPR n. 380/2001, pur escludendo la possibilità di far valere vizi che attengono alla motivazione del rigetto, implica che il ricorso dell'interessato si incentri sui profili sostanziali, ovvero sulla effettiva sussistenza delle condizioni per la sanatoria.
(Pres. G. Daniele; Est. G. Morri)

Nella sentenza **n. 681 del 14 novembre 2022**, il T.A.R. ha chiarito che fra le opzioni che l'art. 26 della legge urbanistica n. 34/1992 attribuisce al Comune vi è anche quella di dichiarare la propria volontà di non adeguarsi al parere espresso dalla Provincia, fermo restando che in questo caso il Comune non può comunque dare attuazione alle parti del Piano sulle quali la Provincia ha reso un parere negativo.
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Con la sentenza non definitiva **n. 771 del 19 dicembre 2022**, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 quater, comma 1, let. a bis), della L.R. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, come integrata in parte qua dall'art. 13, comma 2, della L.R. Marche 27 dicembre 2018, n. 49, nella parte in cui essa prevede quale requisito di ammissione alle procedure per l'assegnazione di alloggi e.r.p. il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale nel territorio regionale.
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

ENTI LOCALI

Con la sentenza **n. 438 del 25 luglio 2022**, il Tribunale ha affermato importanti principi in materia di disciplina di rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al distacco di una frazione da un Comune di Fano ed alla sua incorporazione nel territorio di altro Comune, ai sensi dell'art. 2, L.R. 15/2014.
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

ESPROPRIAZIONI

Con la sentenza **n. 316 del 16 maggio 2022**, il Tribunale ha chiarito che l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, prevista dall'art. 13 della Legge n. 2359/1865, non è necessaria per i Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP), la cui approvazione ha "ex lege" l'effetto

di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste per la durata legale di dieci anni, che costituisce anche il termine entro cui le previsioni del piano stesso devono essere attuate.
(Pres. G. Daniele; Est. G. Morri)

FARMACIE

Con la sentenza **n. 132 del 7 marzo 2022**, (impugnata e ancora *sub judice*) il Tribunale non si è discostato dai principi di carattere generale enunciati nella precedente sentenza n. 106 del 9 febbraio 2021, ribadendo che quello della incompatibilità con qualunque altra attività nel settore della produzione, distribuzione e intermediazione del farmaco è un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie e che l'incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b), va intesa come estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione, quindi anche ai soci che partecipano con il solo conferimento di capitali (nella fattispecie posta al suo vaglio con la sentenza in commento - non riguardante l'ipotesi dell'incompatibilità con la professione medica bensì la diversa ipotesi dell'incompatibilità "con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco", il Tribunale ha tuttavia ritenuto non potersi ravvisare la denunciata incompatibilità avuto riguardo alle circostanze del caso concreto).
(Pres. G. Daniele; Est. S. De Mattia)

GIURISDIZIONE

Con le sentenze **n. 35 del 17 gennaio 2022 e n. 82 del 2 febbraio 2022**, il Tribunale ha affermato che, in caso di diniego di ammissione alla prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, appartiene al giudice civile la giurisdizione in ordine alla contestazione degli atti con cui l'amministrazione rileva l'insussistenza dei "requisiti morali" previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 79 del 2 febbraio 2022**, (non impugnata), il Tribunale ha affrontato la questione relativa all'esatta individuazione dell'autorità giudiziaria competente a conoscere le controversie in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici in caso di conseguimento o di rinnovo della patente di guida, affermando che esse rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di valutazioni basate su una discrezionalità connotata da rilevanti profili tecnico-sanitari che ben potrebbero essere verificati nell'ambito del processo davanti al giudice ordinario. A tale decisione il Tribunale è giunto facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26391 del 19 novembre 2020, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi anche in presenza di valutazioni discrezionali dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti morali, spettano alla cognizione del giudice ordinario.
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

Nella sentenza **n. 716 del 28 novembre 2022**, il Tribunale ha affermato che la controversia riguardante il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere favorevole della Commissione Territoriale competente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
(Pres. G. Daniele; Est. G. Morri)

IMMIGRAZIONE

Con la sentenza **n. 746 del 13 dicembre 2022**, il Tribunale ha accolto un ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia U.E. nella recente sentenza 1° agosto 2022, in causa C-422/21 (la quale ha ulteriormente ribadito e precisato i principi già posti con la nota sentenza 12 novembre 2019, in causa C-233/18).
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Con la sentenza **n. 118 del 26 febbraio 2022** (non impugnata), il Tribunale ha affermato il principio di diritto secondo cui va riconosciuta agli ordini professionali la legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria, ed anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interesse tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria (Cons. di Stato, Sez. V, 1° luglio 2020, n. 4186; Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8844; Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339). Inoltre, la legittimazione delle associazioni di categoria a stare in giudizio sussiste solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti. L'interesse collettivo dell'associazione, infatti, deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con gli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, con la conseguenza che l'associazione non può agire laddove vi sia disomogeneità delle posizioni al suo interno (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 giugno 2020, n. 1052).
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 147 dell'11 marzo 2022**, Il Tribunale ha affermato il principio secondo cui il mancato deposito di un ricorso, che dipende esclusivamente dall'avvocato al quale il ricorrente si era rivolto, non giustifica la rimessione in termini, per errore scusabile, al fine di proporre un nuovo e tardivo ricorso con diverso avvocato.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 165 del 16 marzo 2022** (non impugnata), il Tribunale ha esaminato la questione relativa all'esatta individuazione della figura del controinteressato processuale, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui, nel processo amministrativo, la qualifica di controinteressato (ovvero colui nei confronti del quale è necessario notificare il ricorso) richiede un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse qualificato al

mantenimento dell'utilità riconosciuta dal provvedimento, di natura eguale e contraria a quello azionato dal ricorrente, e un requisito formale, rappresentato dall'indicazione nominativa nel provvedimento amministrativo o nella sua agevole individuabilità sulla base di quest'ultimo; la mancanza del secondo requisito (quello formale) non consente l'individuazione di un controinteressato in senso processuale, ma legittima l'intervento nel processo ai sensi del primo comma dell'art. 28 c.p.a. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 aprile 2020, n. 3870; Cons. di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2016, n. 4676; Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4606).
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 175 del 19 marzo 2022** (non impugnata), il Tribunale ha chiarito i limiti dello strumento dell'ottemperanza a fronte di una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare, affermando il principio secondo cui, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica; in presenza, invece, di una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico, la domanda di ottemperanza è inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo (*ex multis*, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 1 dicembre 2021, n. 7713; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1782).
(Pres. G. Daniele; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 200 del 26 marzo 2022** (non impugnata), il Tribunale si è pronunciato affermando il principio secondo cui l'azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile – non essendo configurabile un silenzio inadempimento – allorquando l'inerzia della P.A. è "qualificata" o "significativa" ex lege (silenzio assenso o silenzio diniego), ossia legalmente equiparata ad un provvedimento espresso (T.A.R Puglia, Lecce, Sez. III, 2 ottobre 2020, n. 1057: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 14 luglio 2011, n. 3849; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1469).
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 316 del 16 maggio 2022**, il Tribunale ha osservato che, dopo 18 anni dalla proposizione del gravame e dopo 8 anni dall'ultimo atto depositato in giudizio, non può essere accolta l'istanza di rinvio, anche se formulata congiuntamente da tutte le parti, stante la pendenza di trattative per giungere ad una conclusione bonaria della controversia. A ciò osta l'art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. secondo cui "Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza….".
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 350 del 6 giugno 2022** (non impugnata), il Tribunale si è espresso nel senso che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla

pronuncia di annullamento degli atti gravati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 1 febbraio 2021, n. 664; in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1840; 13 dicembre 2021, n. 8272; 14 marzo 2022, n. 1781).
Sempre alla luce del principio della domanda, inoltre, l'art. 34, comma 3, c.p.a. deve interpretarsi restrittivamente, nel senso che si può accertare l'illegittimità degli atti ai fini risarcitori soltanto laddove la relativa domanda sia stata già proposta oppure la parte ricorrente dimostri di essere in procinto di proporla. In mancanza di tali elementi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 4 giugno 2021, n. 1376; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447).
(Pres. FF G. Morri; Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 409 dell'11 luglio 2022** (non impugnata), il Tribunale ha esaminato la questione della possibilità, per la parte ricorrente, a fronte della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento, di ottenere una pronuncia giurisdizionale che accerti l'illegittimità del provvedimento medesimo ai soli fini risarcitori. Il TAR, aderendo alla posizione assunta dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2020, n. 727), ha ritenuto che l'art. 34, comma 3, c.p.a. vada interpretato nel senso che l'obbligo di pronunciare sui motivi di ricorso (ovvero di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato) sussiste in caso di istanza, o, comunque, di espressa dichiarazione di interesse della parte ricorrente, non potendo il giudice, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, far seguire la verifica d'ufficio della permanenza dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso per fini risarcitori.
(Pres. G. Daniele; Est. S. De Mattia)

PUBBLICA SICUREZZA

Con sentenza **n. 42 del 17 gennaio 2022**, il Tribunale ha affermato che, nel valutare la sussistenza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 445 del 25 luglio 2022**, il Tribunale ha affermato che, nel procedimento di adozione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 38/2009, le garanzie partecipative, in favore dell'ammonendo, recedono di fronte all'urgenza di provvedere, trattandosi di adottare misure cautelari e preventive, con finalità dissuasive, finalizzate a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

SILENZIO

Con sentenze **n. 144 e n. 145 dell'11 marzo 2022**, il Tribunale ha affermato che le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Di conseguenza, poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al "silenzio" involge posizioni di

diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo.
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con l'ordinanza **n. 320 del 2 settembre 2022**, il Tribunale ha affermato il principio della incompatibilità con il rito sul silenzio, della domanda cautelare, anche nella forma del rémand, poiché essa anticiperebbe in sostanza la decisione di merito sulla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. (il che esorbita dalla funzione stessa della pronuncia cautelare).
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **n. 682 del 14 novembre 2022**, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza con cui il privato chiede la correzione della parte cartografica o normativa di un piano urbanistico che sia finalizzata ad eliminare errori materiali, sempre che sussista un interesse concreto ad ottenere tale correzione.
(Pres. G. Daniele; Est. T. Capitanio)

DATI STATISTICI

Rapporto tra ricorsi depositati e ricorsi definiti
Attività 2013/2022

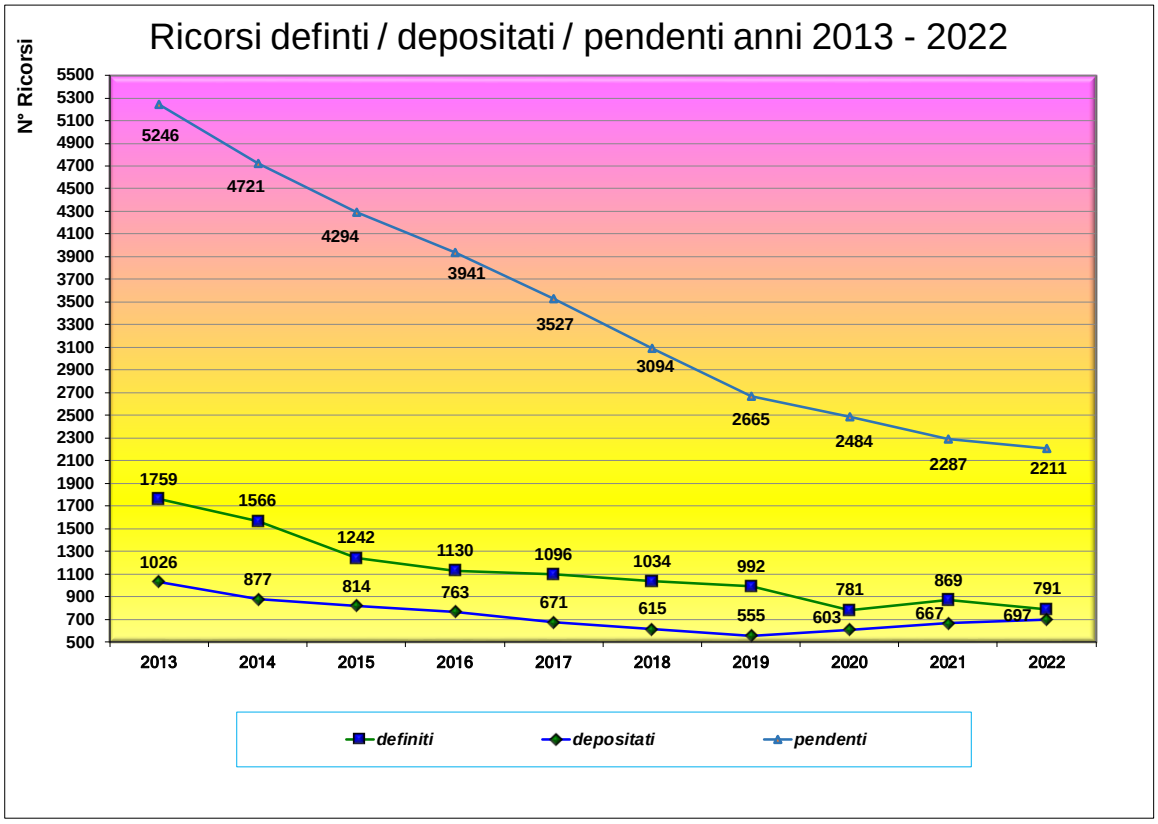

Esiti dei ricorsi definiti con Sentenza/Sentenza Breve nell'anno 2022

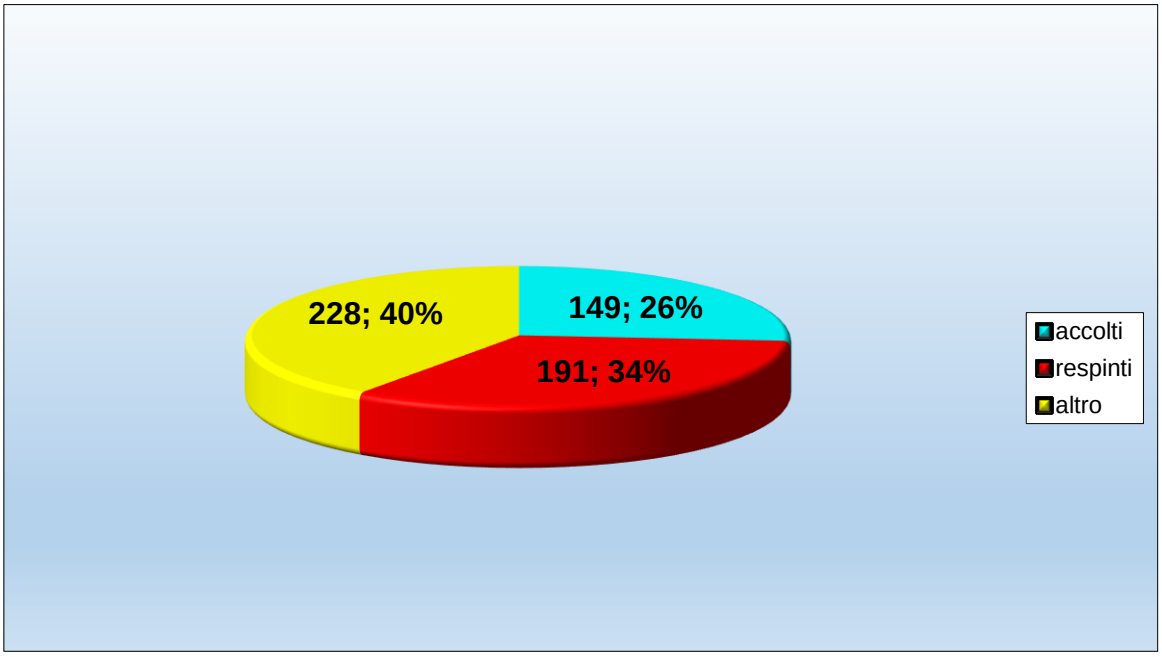

Rapporto tra ricorsi depositati e misure cautelari
Attività 2013/2022

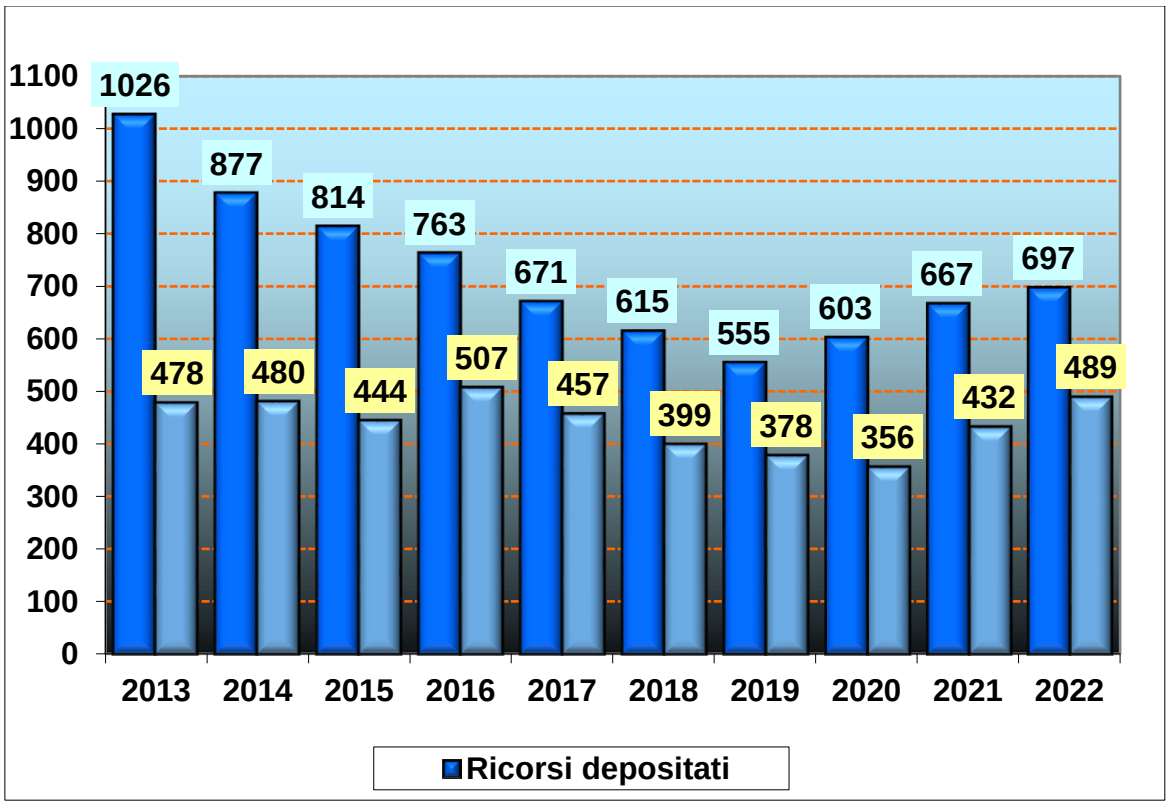

Esiti delle domande di misure cautelari nell'anno 2022

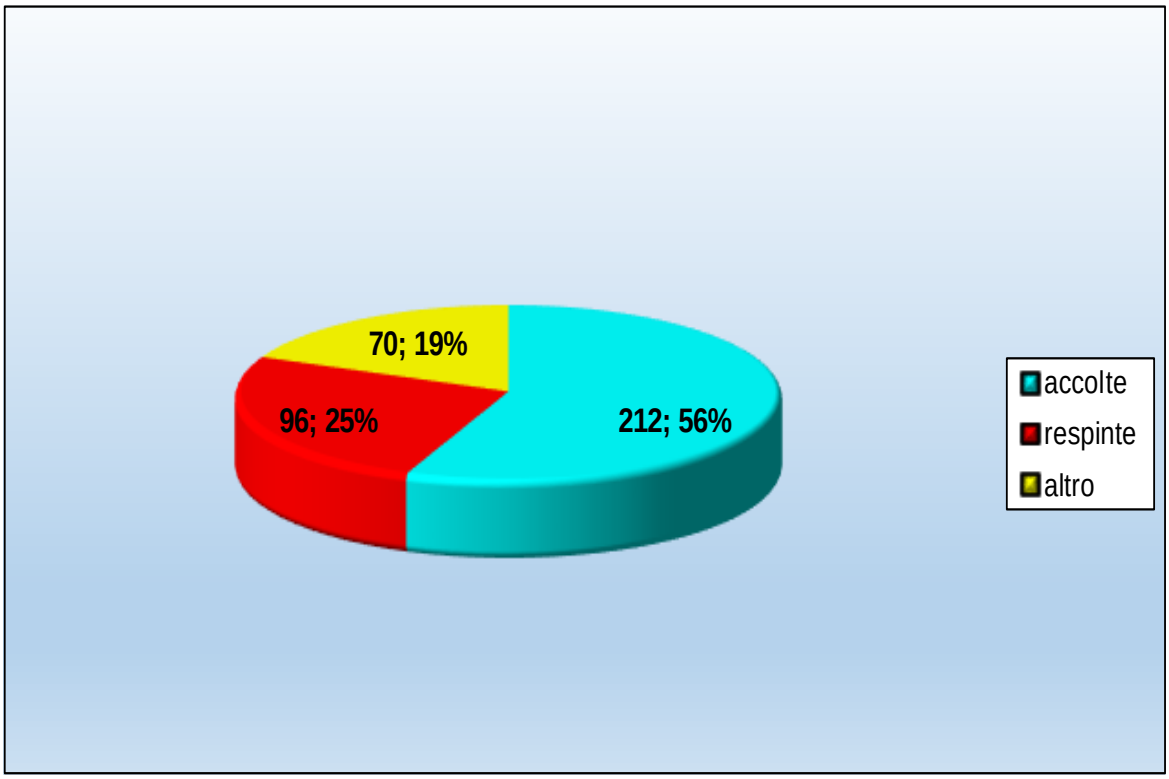

Materie oggetto del contenzioso nell'anno 2022

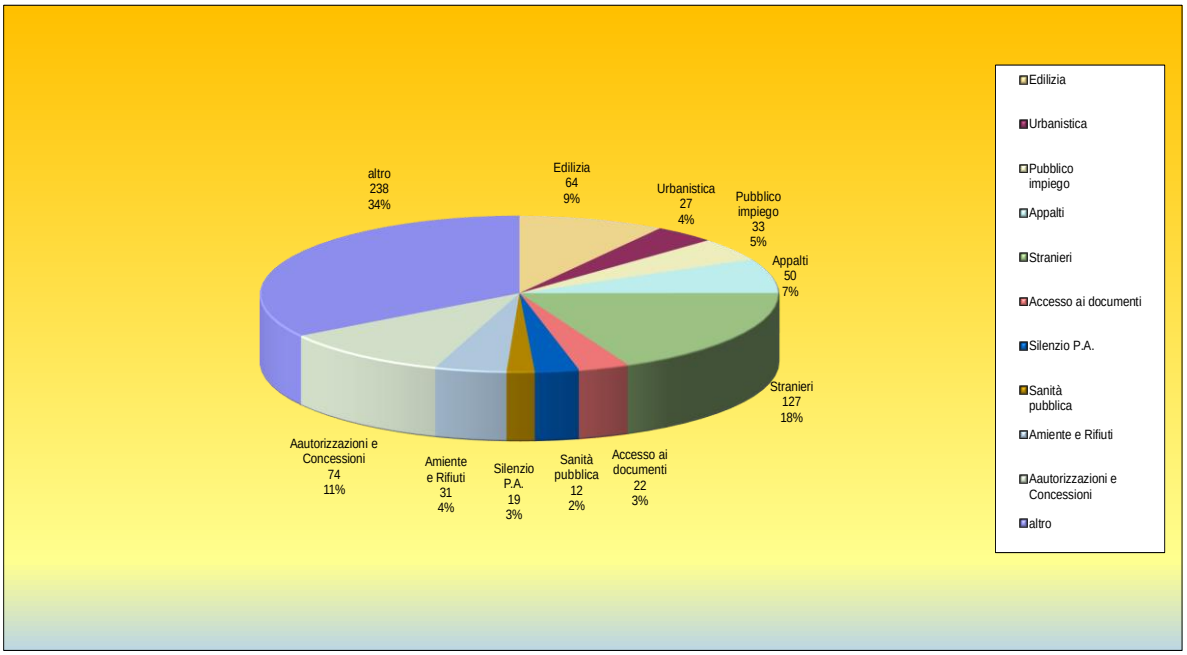

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura; Animali; Armi; Avvocati Libero Foro; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Carabinieri; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Credito e Risparmio; Demanio e Patrimonio; Edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica); Elezioni; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Guardia di Finanza; Industria; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge pinto; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Professioni e mestieri; Province; Regioni; Revisione prezzi; Segnalazione certificata di inizio attività (tranne edilizia); Servizi Pubblici; Sicurezza pubblica; Università; Vittime del dovere.

Contenzioso 2017-2022

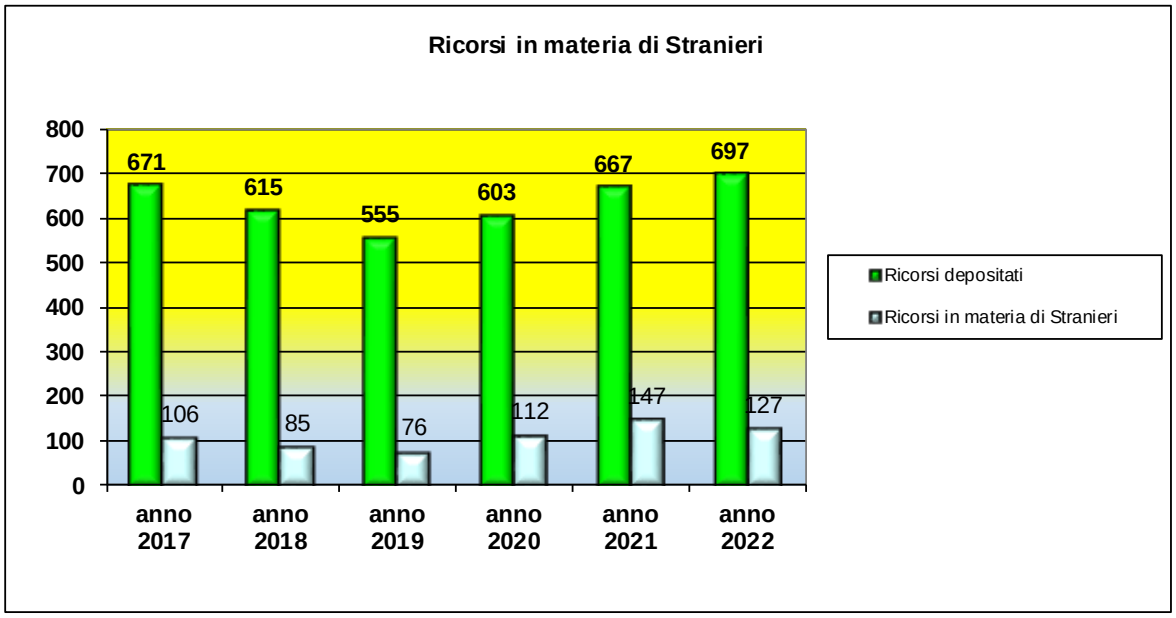

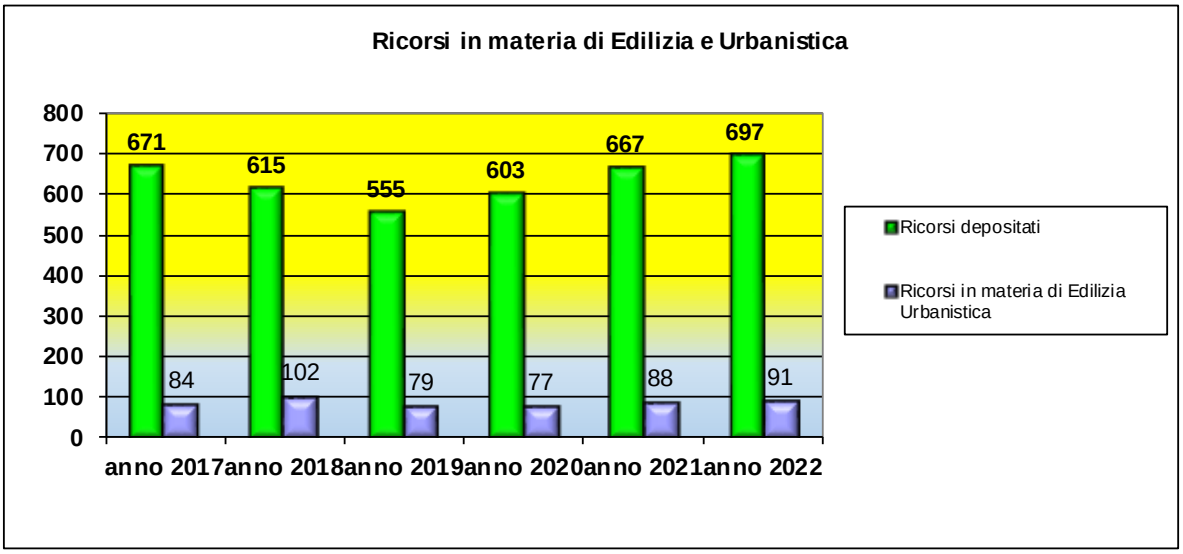

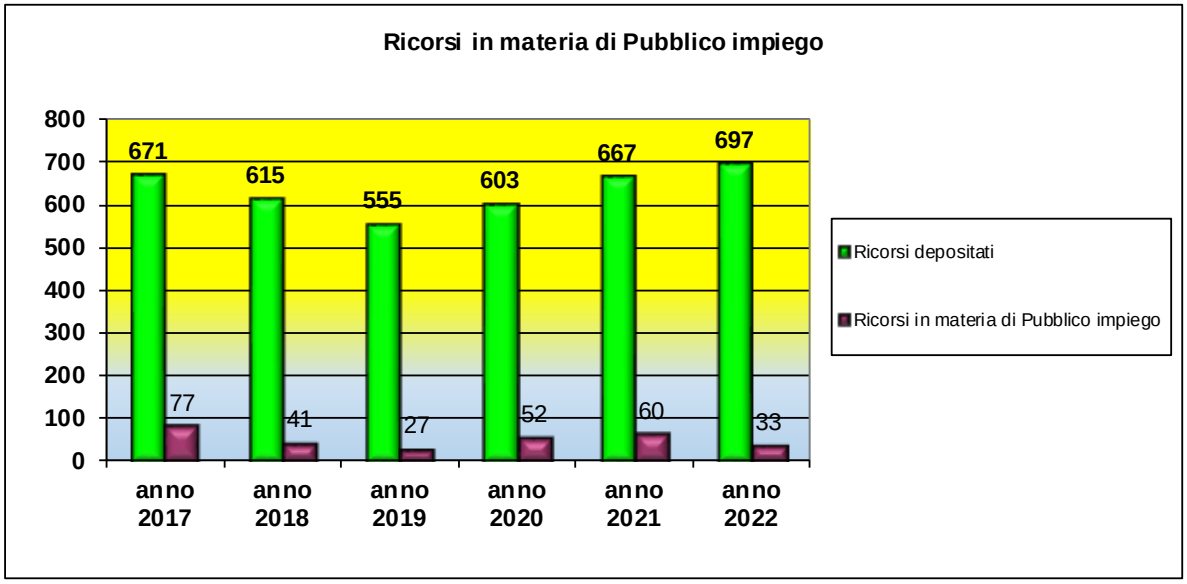

Contenzioso 2017-2022

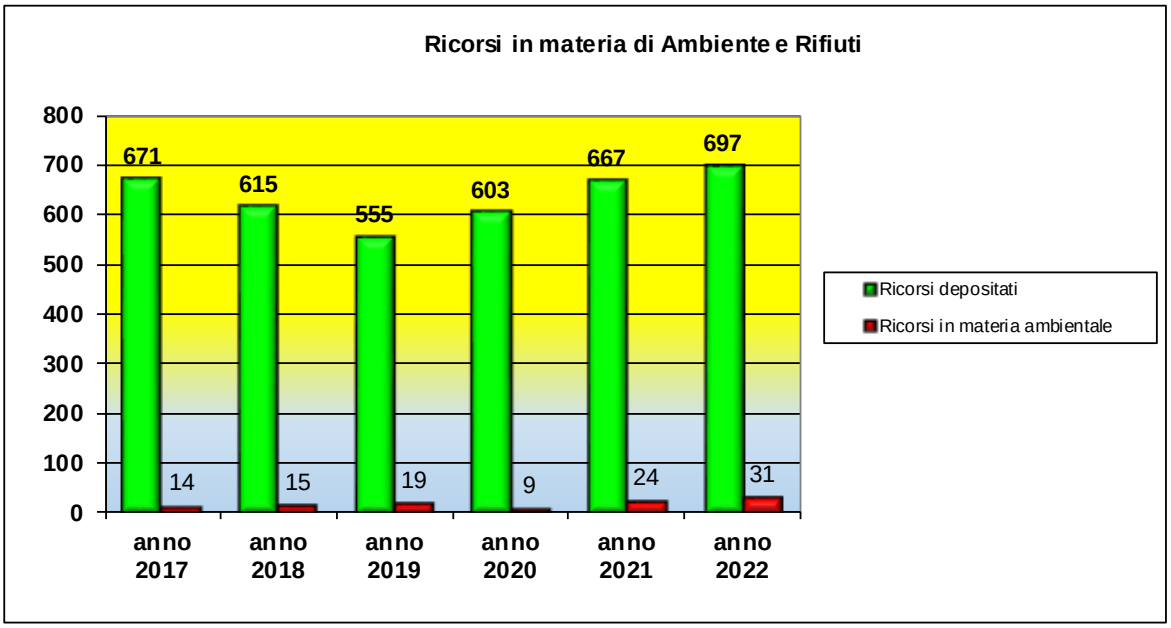

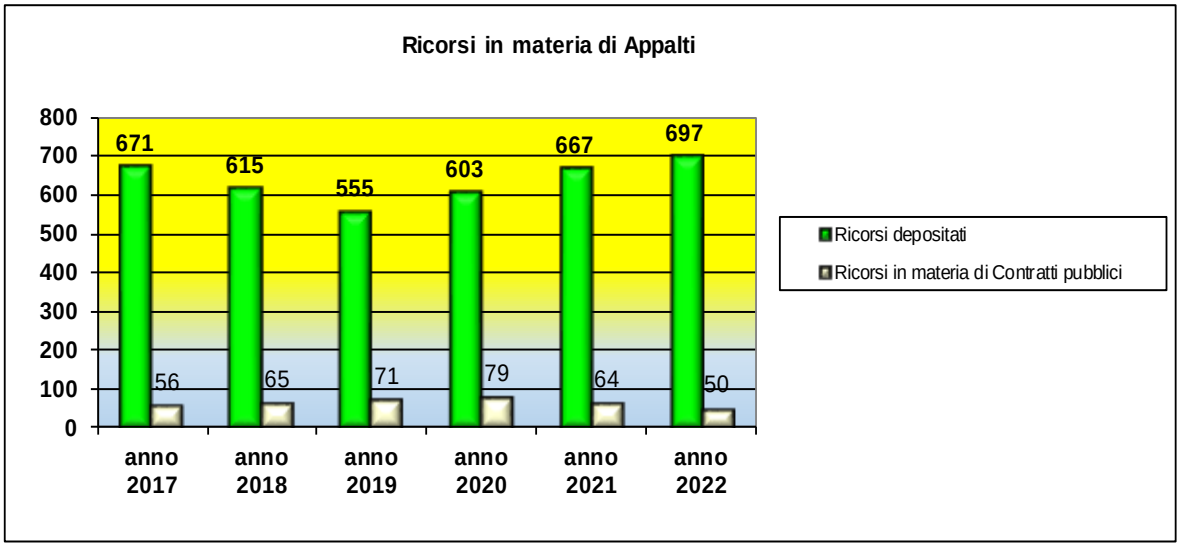

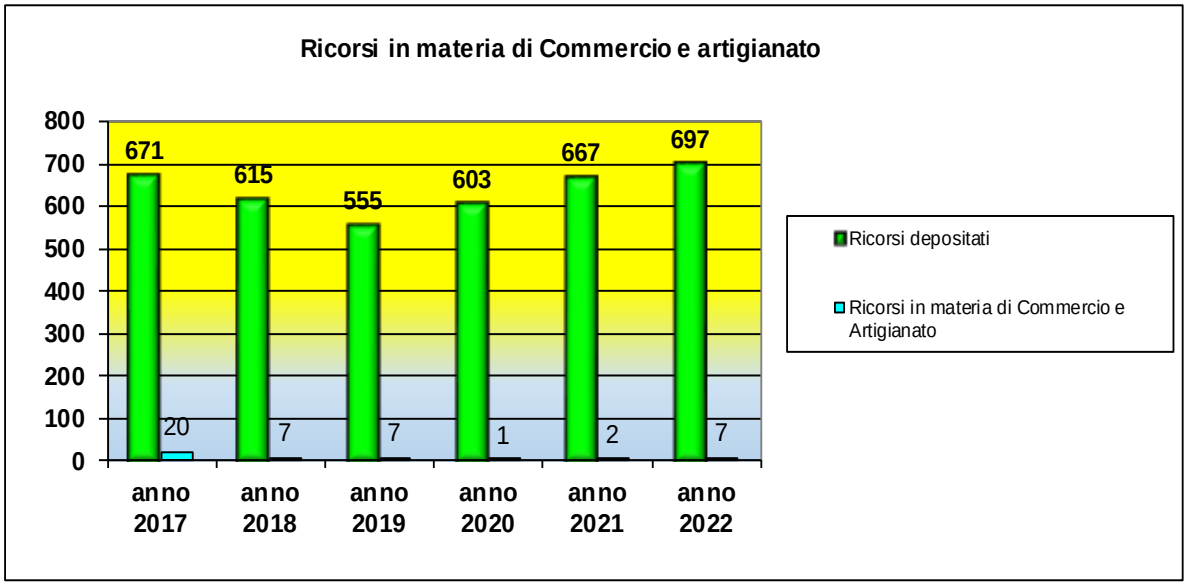

Ricorsi per l'ottemperanza al giudicato
negli anni 2013/2022

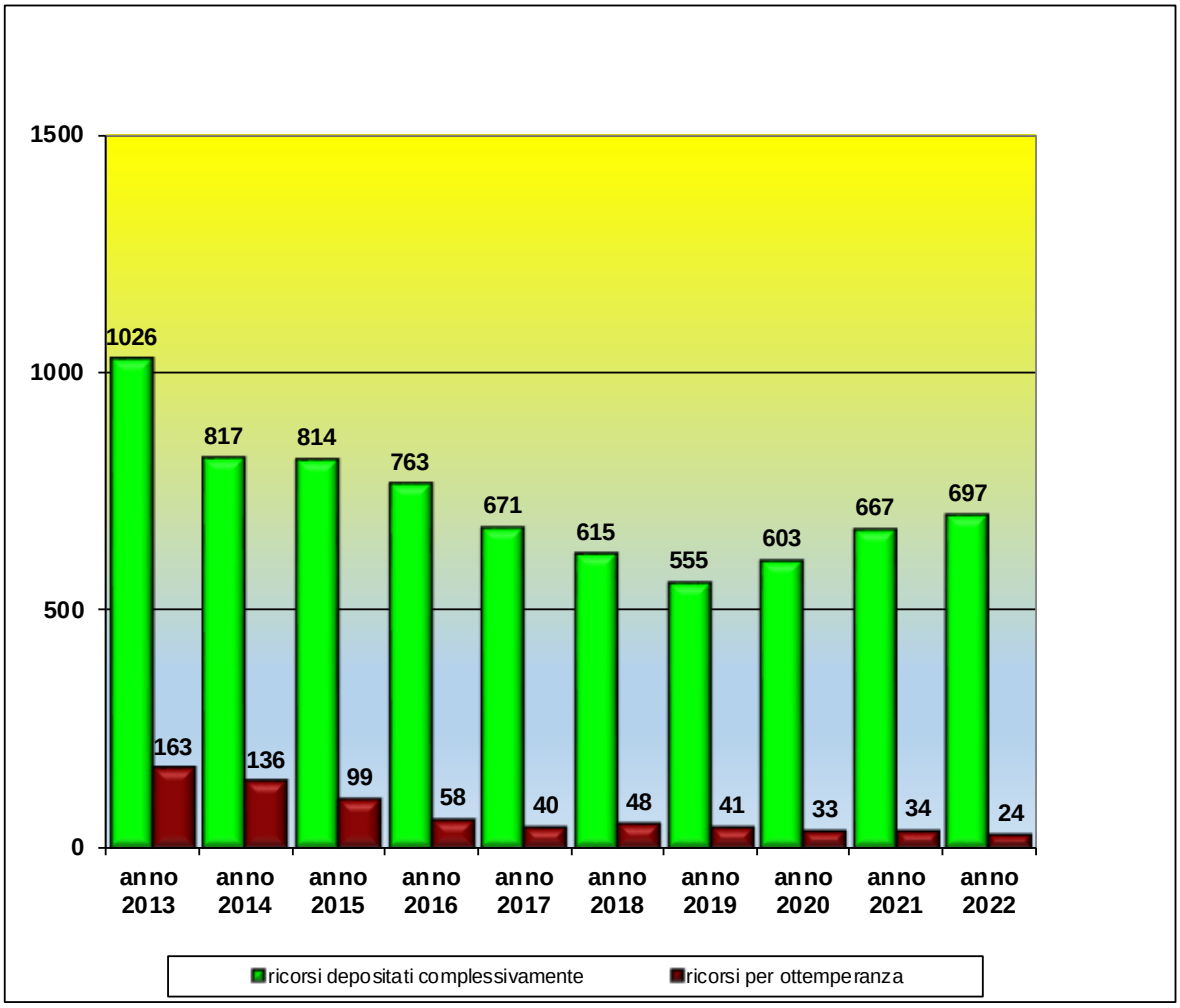

Sentenze appellate negli anni 2021/2022

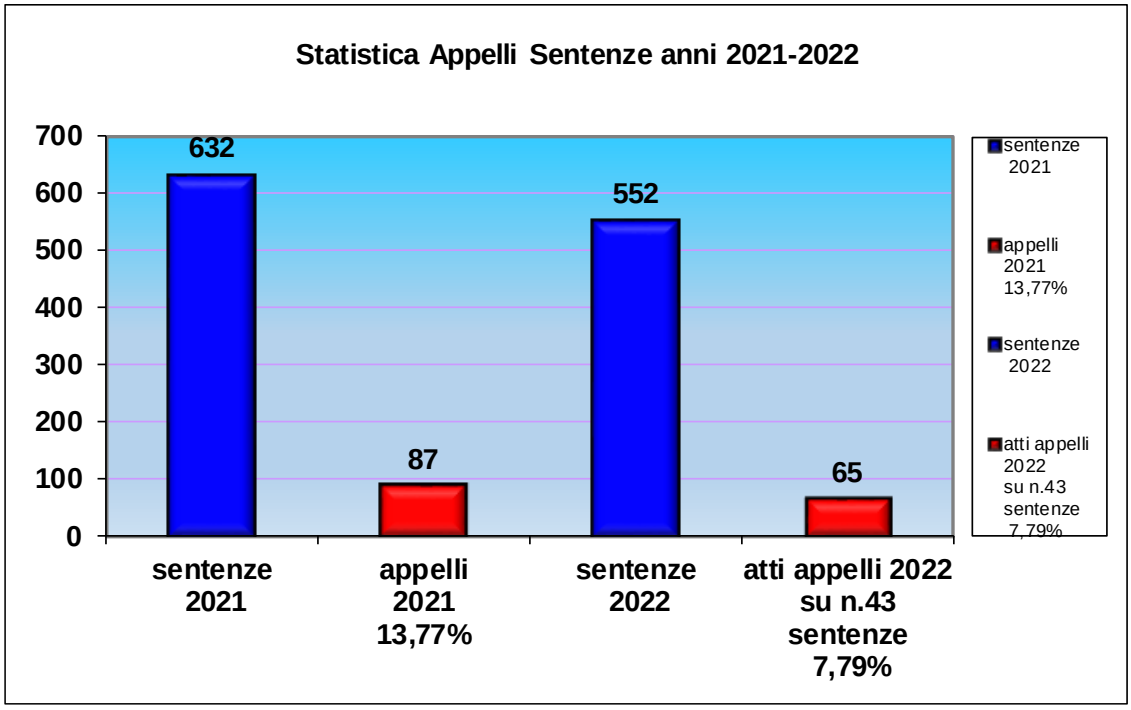

Ordinanze cautelari appellate negli anni 2021/2022

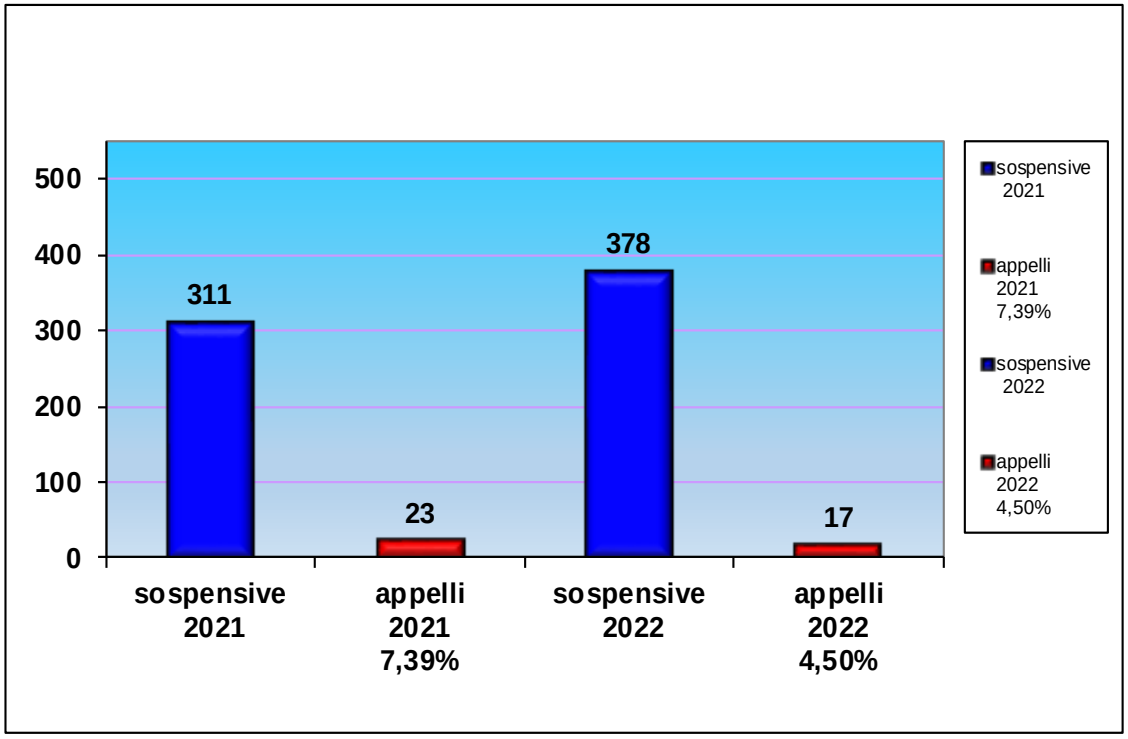

Sentenze riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2017/2022*

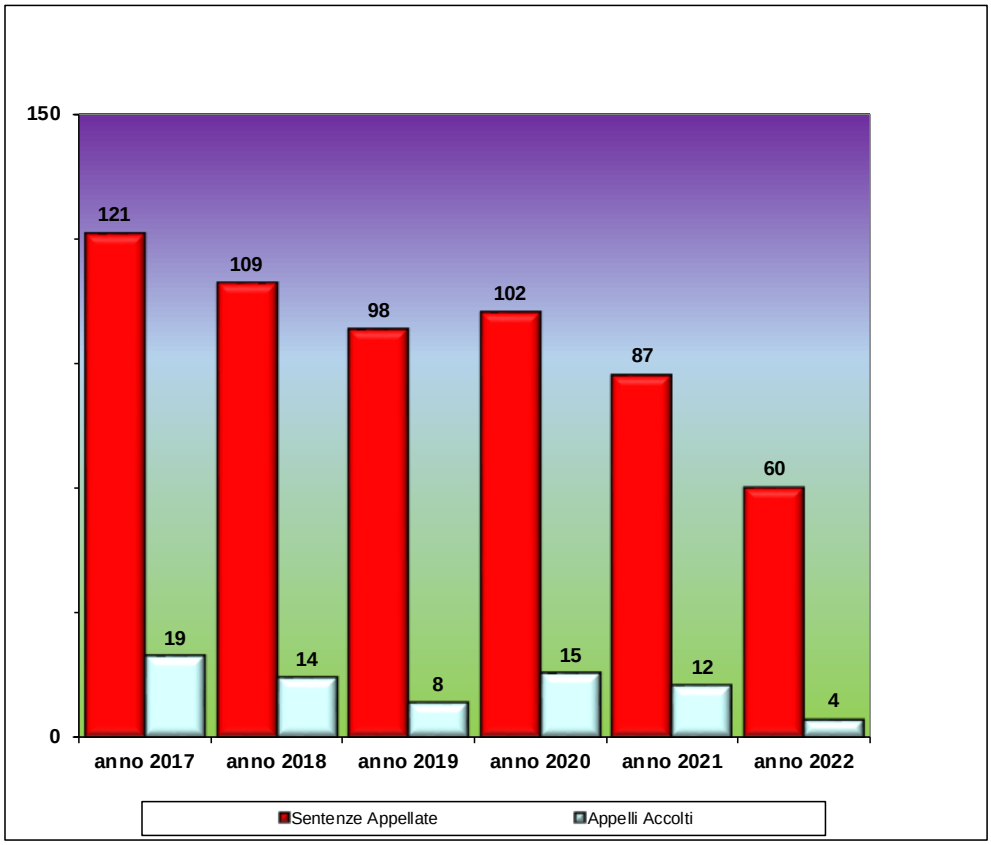

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Ordinanze Cautelari riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2017/2022*

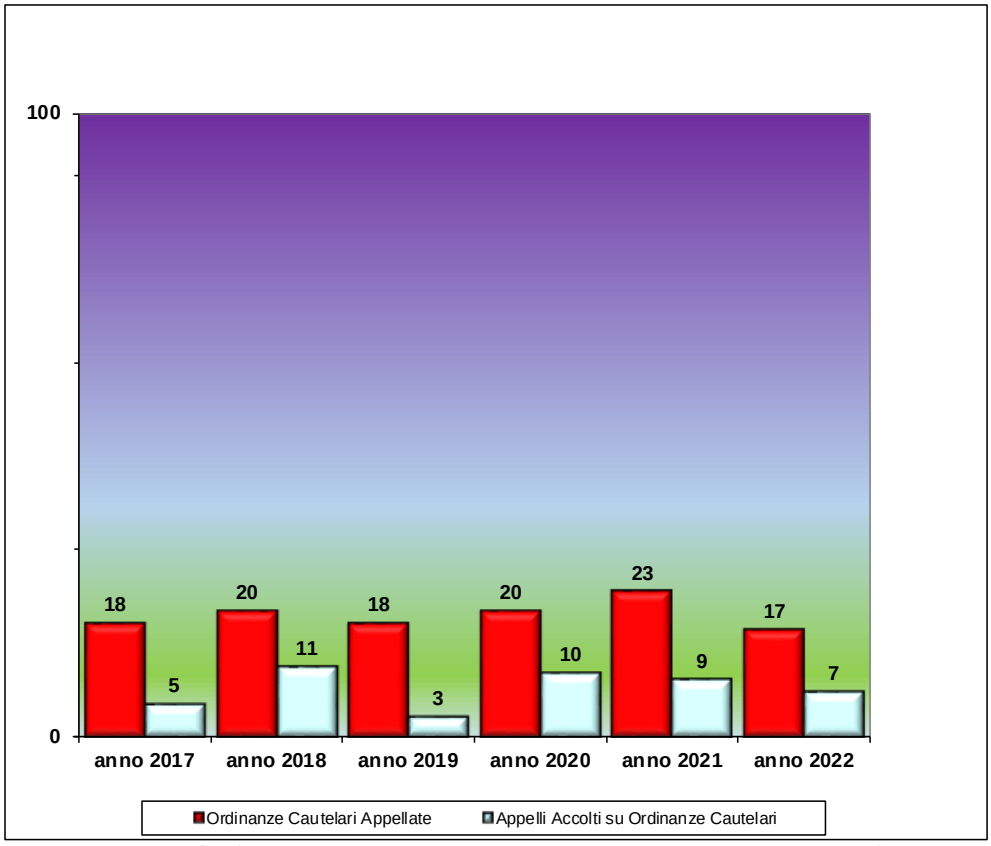

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Sentenze brevi emesse in rapporto con istanze cautelari presentate

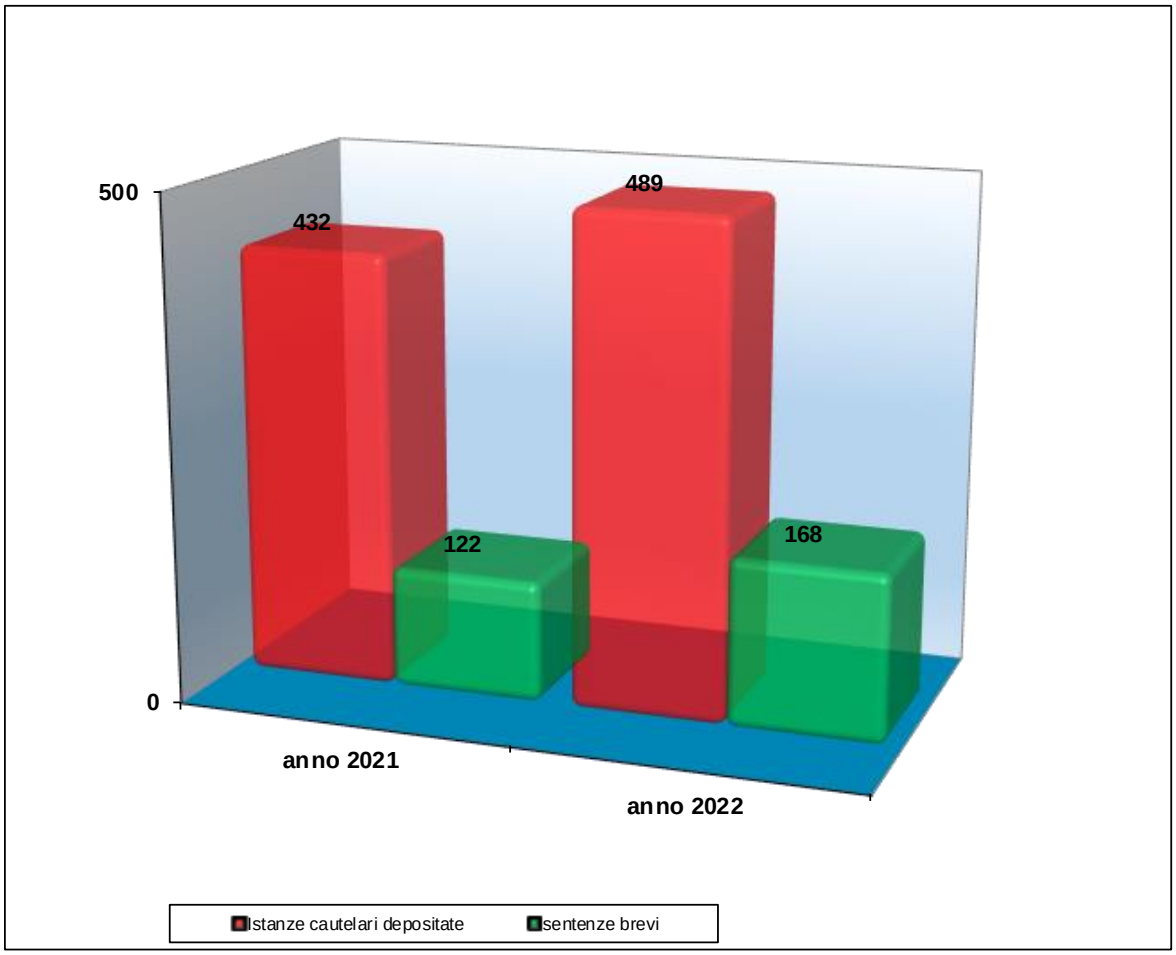

Ricorsi pendenti al 31 dicembre anni 2011-2022

Ancona, 4 marzo 2023
Loggia dei Mercanti